



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

**GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE
DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

Sintesi della relazione annessa alla delibera di parifica

(art. 1, comma 5, Legge 7 dicembre 2012, n. 213)



TORINO, 7 LUGLIO 2017



CORTE DEI CONTI

**Giudizio di parificazione del rendiconto generale della
Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2016**

Sintesi della relazione annessa alla delibera di parifica

Introduzione della Presidente

Maria Teresa Polito

Relatori

Massimo Valero

Luigi Gili

Magistrati istruttori

Massimo Valero

Luigi Gili

Mario Ali

Cristiano Baldi

Torino, 7 luglio 2017

Sommario

Introduzione del Presidente	3
Gestione finanziaria della Regione Piemonte.....	9
Conto del patrimonio	21
La spesa di personale	29
Le Partecipazioni Societarie.....	35
Il Trasporto Pubblico Locale	41
Gestione dei fondi comunitari della Regione Piemonte.....	49
I controlli interni	53
Gestione del settore sanitario della Regione Piemonte.....	59

INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE

Maria Teresa POLITO

L'udienza di oggi ha ad oggetto il giudizio di parificazione del Rendiconto della Regione Piemonte per l'anno 2016.

Attraverso il rendiconto l'organo legislativo è posto nelle condizioni di controllare che gli indirizzi politici di governo, recepiti nei documenti di programmazione, in particolare nel bilancio di previsione, siano effettivamente portati ad esecuzione, non solo sotto il profilo del rispetto dei limiti autorizzatori di spesa, ma anche per quanto attiene alla realizzazione delle politiche pubbliche prescelte per il perseguimento degli interessi delle comunità amministrare. Con la pronuncia di parifica la Corte esprime le sue valutazioni sulla regolarità del conto, si pone, così, in un rapporto di ausiliarità nei confronti dell'organo legislativo regionale.

Il procedimento di parifica si conclude con un giudizio finale che è la risultanza di due attività fra loro strettamente connesse, la decisione di parifica e la relazione in cui la Corte esprime le proprie valutazioni. Il primo atto contiene la verifica della rispondenza fra i dati esposti nel rendiconto con i limiti posti dalle previsioni di bilancio e del suo assestamento, a seguito di controlli di legittimità-regolarità. Esso, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, è un giudizio dicotomico, nel senso di ammettere o escludere dalla parifica le singole partite di spesa e di entrata che compongono il bilancio. Con la relazione la Corte esprime, in via generale, le proprie valutazioni sulle dinamiche delle finanze pubbliche regionali e sui riflessi sul bilancio, con un esame anche dei correlati fenomeni gestori. Tale istituto, presente per il rendiconto dello Stato, già nel TU. del 1934 (RD n 1214/1934 in particolare art 41), è stato esteso alle Regioni a statuto ordinario dall'art 1 del D.L. n. 174 /2012, convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012. Esso non costituisce espressione di un retaggio del passato, tanto è vero che un'analogha funzione è svolta dalla Corte dei conti europea, nel procedimento di discarico del bilancio dell'Unione, ai sensi dell'art 319 TFUE, nel quale si annovera il rilevante controllo sull'affidabilità dei conti, e sulla legittimità e regolarità delle relative operazioni, svolto dalla Corte dei conti europea (art 287 TFUE).

Ma il giudizio di parifica non è soltanto un rito, una cerimonia solenne, svolta “nella formalità della giurisdizione contenziosa” con la partecipazione del Procuratore Regionale, a cui viene attribuita la funzione di garanzia dell'ordinamento, a tutela dell'interesse generale della regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente territoriale (Corte Cost. Sent. n.89/2017, giudizio nel quale il ruolo del PM, nell'ambito della fase istruttoria, è stato nitidamente evidenziato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di Controllo (SS.RR. n. 7/2013). La parifica, nel suo complesso, svolge la funzione di accertare non solo i risultati di

esercizio e le modalità di gestione delle entrate e delle spese, ma evidenzia la situazione di equilibrio del bilancio della Regione in una visione prospettica. Al riguardo risultano essenziali i riscontri in ordine alle previsioni risultanti dalle leggi di bilancio e dall'assestamento, al fine di accertare i criteri di programmazione delle attività finanziarie e l'osservanza del principio dell'equilibrio di bilancio, in relazione al rispetto dei vincoli europei ed alla copertura finanziaria delle spese, imposta dall'art 81 della Costituzione.

Negli ultimi anni, al fine di far fronte al generale impegno assunto dagli Stati UE per il consolidamento dei conti pubblici, è emersa l'esigenza di controlli sempre più stringenti per garantire gli equilibri di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico. Alla Corte dei conti, come magistratura, in ragione della sua posizione di indipendenza e terzietà rispetto agli organismi controllati, sono state attribuite funzioni, non solo di tutela della legalità e di efficacia delle azioni amministrative, ma anche di garanzia degli equilibri di bilancio e del contenimento del debito nelle pubbliche amministrazioni, nell'ottica del coordinamento generale della finanza pubblica, attraverso il controllo sull'attuazione delle misure restrittive, dettate per la tenuta dei conti pubblici.

In tal modo la Corte dei conti ha assunto il ruolo, secondo i dettati della Corte costituzionale, di garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del complesso delle Amministrazioni pubbliche a tutela dell'Unità economica della Repubblica, in riferimento ai parametri costituzionali (Corte Cost. Sentenze n. 70 del 2013 e n. 39 del 2014). Per assolvere a tale arduo compito diventa decisiva la presenza articolata sul territorio e la costante verifica ed il continuo monitoraggio del perseguimento degli obiettivi di riequilibrio dei conti, la sostenibilità dell'indebitamento e la regolarità delle gestioni.

Con tale spirito questa Sezione ha svolto la propria istruttoria sul rendiconto della Regione Piemonte esaminando sia il conto del bilancio che quello del patrimonio, quest'ultimo interessato per la prima volta dal sistema di contabilità economica patrimoniale, individuato dal D.Lgs. n. 118/2011. E' consapevole della difficoltà con cui la gestione contabile regionale si è trovata ad operare, anche per le complesse situazioni risalenti nel tempo, e non farà mancare il proprio ruolo di ausilio rinvenibile negli orientamenti e nelle raccomandazioni che troveranno spazio nella relazione annessa alla decisione di parifica per supportare l'Ente nel suo difficile compito di risanamento delle finanze regionali.

La Sezione è animata dalla convinzione profonda che il rigore finanziario è essenziale per consentire nel tempo lo svolgimento compiuto delle diverse missioni a cui gli Enti Territoriali

sono chiamati e l'azione incisiva di vigilanza della Corte assolve al compito di evitare che, in futuro, a causa dell'indebitamento eccessivo, non sia possibile erogare servizi essenziali ai cittadini. Infatti, solo un'amministrazione in equilibrio finanziario strutturale è in grado di assicurare, nel tempo, alla collettività un livello adeguato di prestazioni e di servizi, ecco perché interessarsi ai conti non è una sterile attività ragioneristica, ma assicura un controllo sulla buona gestione finanziaria dando maggior spazio alla finalità essenziale a cui le pubbliche amministrazioni devono essere orientate: la soddisfazione dei bisogni della collettività amministrata.

Saranno i colleghi relatori a tratteggiare con maggior dettaglio la situazione contabile e gestionale della Regione Piemonte per l'anno 2016, vorrei però evidenziare, sinteticamente, alcuni profili che la Sezione valuta positivamente.

Nel complesso l'anno 2016 fa registrare, in comparazione al 2015, una riduzione del disavanzo, l'uscita dal piano di rientro in sanità, che segna, per gli anni futuri, la possibilità di accedere a fondi supplementari; un elevato livello di spesa dei fondi comunitari per la programmazione appena conclusa ed una consistente assegnazione di fondi per la Programmazione 2014/2020, da indirizzare alla formazione/occupazione ed allo sviluppo, elementi che fanno ben sperare sulla possibilità di destinare risorse agli investimenti, così importanti per potenziare la crescita del territorio di riferimento. Inoltre, nell'anno in esame, si registra, per tali fondi, un buon trend di spesa se comparato con le altre Regioni. Ma esistono, è innegabile, diversi profili di criticità che saranno esposti dai relatori, criticità che la Regione è chiamata a correggere non solo per non ledere il principio di equilibrio di bilancio di cui all'art 81 della Costituzione, ma per evitare che poste passive, non coperte nell'anno di riferimento, compromettano inevitabilmente esercizi futuri, con ciò sottraendo risorse e limitando pesantemente prospettive di crescita e di sviluppo per le nuove generazioni, prospettive a cui tutti noi, pur nella diversità dei ruoli, siamo, particolarmente sensibili ed interessati. E', quindi, necessario favorire un'inversione di tendenza, che prestando attenzione al rigore, in una visione prospettica sugli esercizi futuri, si distacchi da politiche del riassorbimento dei disavanzi in archi temporali molto ampi, con possibili ricadute negative anche in termini di equità intergenerazionale, compromettendo, quindi, quelle prospettive future così essenziali per riconquistare la fiducia delle nuove generazioni.

A conclusione della mia introduzione voglio rivolgere un sentito ringraziamento ai colleghi magistrati ed ai funzionari della Sezione, per l'elevata competenza, l'impegno e la disponibilità che hanno sempre assicurato. A loro si deve se si è lavorato in un ambiente sereno, di elevata professionalità, che ha consentito un dibattito proficuo e molto stimolante.

Gestione finanziaria della Regione Piemonte

Magistrato istruttore

Massimo VALERO

Analisi economico-finanziaria

Clara CERRUTI

Mauro CROCE

Andrea CARDARELLI

Silvana LA TORRE

Fabio COCCIA

Nel giudizio di parifica relativo all'esercizio 2015 questa Sezione con la deliberazione n. 92/2016 ha parificato il rendiconto generale della Regione Piemonte con l'eccezione:

- del risultato di amministrazione all'1/01/2015 come risultante dalla D.G.R. n. 1-2498 del 24/11/2015 inerente il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi;
- delle passività risultate non cedibili al Commissario Straordinario a seguito delle verifiche effettuate dalla Sezione ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.181/2015;
- del conseguente risultato di amministrazione al 31/12/2015 come risultante dall'art. 5 del disegno di legge regionale del 4 aprile 2016 di approvazione del rendiconto;
- dei prospetti "Conto generale delle attività e passività finanziarie", "Conto generale delle attività e passività patrimoniali" e "Riassunto dei Conti generali" del Conto generale del Patrimonio.

Non potendo determinare esattamente l'ammontare del disavanzo al primo gennaio ed al 31 dicembre 2015, a causa delle criticità riscontrate nel riaccertamento straordinario e nella cessione di alcuni debiti alla gestione commissariale, la Sezione non ha potuto neanche verificare, come disposto dall'art. 4 del Decreto MEF 2 aprile 2015, se il disavanzo al 31 dicembre 2015 fosse stato effettivamente migliorato in seguito al ripiano delle quote stabilite nei piani di rientro.

Conseguentemente la Regione ha provveduto a rideterminare il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui (D.G.R. 27/07/2016 n. 6-3724) e a riapprovare i piani di rientro del disavanzo complessivo al 31 dicembre 2014 e del maggior disavanzo determinatosi al primo gennaio 2015 (D.G.R. 01/09/2016 n. 1-3859 e successiva D.C.R. 13/09/2016 n. 162-29636).

Per chiarezza espositiva giova ricordare che il disavanzo al primo gennaio 2015 soggiace a diverse **modalità di ripiano**: è previsto un ripiano trentennale per il disavanzo derivante dalle anticipazioni di liquidità e derivante dal riaccertamento straordinario ed un ripiano decennale per il restante disavanzo risultante al 31 dicembre 2014.

Il disavanzo complessivo al primo gennaio 2015 è stato quantificato dalla Sezione in euro -7.851.747.076,41¹ in occasione dell'attuale parifica.

¹ Tale importo deriva dal disavanzo al 31/12/2014 ai sensi della L.R. n. 25 del 1° dicembre 2015, pari ad euro - 5.843.655.170,18, detratto del fondo residui perenti per euro 69.236.810,62 (in quanto compreso sia nel disavanzo al 31/12/2014, sia nel maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui) ed incrementato del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui pari ad euro -2.077.328.716,85.

Con la Legge regionale 16 settembre n. 17/2016 “*Rendiconto generale per l’esercizio 2015*” è stato infine accertato, al 31 dicembre 2015, un risultato di amministrazione pari ad euro - 7.717.062.198,48.

In merito alla verifica del ripiano del complessivo disavanzo 2015, la Sezione rileva che:

- relativamente al ripiano delle quote decennali (euro 137.199.328,65), il saldo della competenza 2015 ampiamente positivo (euro 623.233.402,99) è tale da superare le criticità legate alla forma di copertura utilizzata dalla Regione (vincoli del risultato di amministrazione);
- con riferimento invece al ripiano del disavanzo trentennale derivante da riaccertamento straordinario (quota annuale 2015 da ripianare pari ad euro 163.907.374,27) si ritiene che il miglioramento del risultato di amministrazione 2015 (euro 134.684.877,93) non ha consentito di dare copertura integrale alla quota sopra riportata; **l’importo differenziale di euro 29.222.496,34 rappresenta la quota non coperta del disavanzo 2015, da recuperare pertanto nell’esercizio 2016 ai sensi del Decreto MEF 2 aprile 2015.**

Procedendo nell’analisi dell’esercizio 2016 emerge che **la Regione non ha provveduto, in sede di programmazione, ad approvare il DEFR per il periodo 2016-2018**, limitandosi a comunicare che con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 104-39795 dell’11 novembre 2015 è stato approvato il DEFR per il triennio 2015-2017.

L’esercizio provvisorio del bilancio 2016 è stato autorizzato fino al 31 marzo 2016 con la Legge regionale n. 29 del 30 dicembre 2015.

L’approvazione del bilancio, avvenuta con L.R. n. 6 del 6 aprile 2016 pubblicata sul B.U.R. del 7 aprile 2016, è intervenuta dopo la scadenza dell’autorizzazione dell’esercizio provvisorio; in ogni caso da attestazioni dell’Ente risulta che non vi sono state violazioni della disciplina contabile.

La Regione ha comunicato che non è stata approvata una Legge di stabilità regionale e che la Legge regionale n. 31 del 30 dicembre 2015 “*Misure di armonizzazione e razionalizzazione di norme in materia di tributi regionali*” contiene disposizioni che fanno riferimento alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale nel triennio seguente.

Nel **bilancio di previsione** per l’esercizio 2016 sono state previste entrate e spese per complessivi euro 19.710.863.899,60 (al lordo delle entrate e spese per partite di giro per euro 2.749.374.047,65) in termini di competenza e di euro 18.419.394.140,83 in termini di cassa.

L'esame del bilancio di previsione ha evidenziato stanziamenti del disavanzo di amministrazione per il triennio 2016/2018 coerenti con i piani di rientro già approvati dal Consiglio regionale nel mese di dicembre 2015 e antecedenti al giudizio di parifica 2015.

Si sono rilevate le criticità di seguito riportate relativamente alle annualità 2017 e 2018:

- **Fondo di Riserva per spese obbligatorie:** nessuno stanziamento nel 2017 ed euro 3.044.460,43 nel 2018;
- **Fondo di Riserva per spese impreviste:** nessuno stanziamento in entrambi gli esercizi;
- **Fondo crediti di dubbia esigibilità:** nessuno stanziamento in entrambi gli esercizi.

Dall'analisi del bilancio è stato rilevato uno stanziamento per l'anno 2016 di euro 5.073.986.410,32 iscritto in entrata sotto la voce "*Utilizzo avanzo di amministrazione*". Fermo restando che l'importo di euro 4.825.988.410,36 è relativo all'utilizzo di fondi vincolati da anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013 (art. 1, comma 701 della Legge n. 208/2015), l'ulteriore importo di euro 247.997.999,96 deriva dalla quota del risultato di amministrazione accantonato con il riaccertamento straordinario dei residui (prima del giudizio di parifica 2015) e viene destinato alla copertura dei seguenti fondi non impegnabili:

- cap. 196365 "*FCDE*" - euro 75.307.838,00;
- cap. 197051 "*residui perenti*" - euro 69.236.810,62;
- cap. 196364 "*Sentenza Corte D'appello*" n. 465/2012 -euro 57.971.163,00;
- cap. 196366 "*Sentenza Corte Cost. n. 188/2015*" -euro 45.482.188,34.

In merito agli equilibri di competenza, l'esame ha evidenziato un saldo di parte corrente positivo per l'intero triennio compensato da saldi di parte capitale negativi così da determinare un saldo finale pari a zero.

Relativamente agli equilibri di cassa, le previsioni dell'Ente per l'anno 2016 risultano tali da garantire un saldo finale di cassa non negativo in ossequio alla normativa vigente.

L'assestamento del bilancio 2016 è stato approvato con L.R. 5 dicembre 2016 n. 24, ed è successivo all'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio 2015, avvenuto con L.R. 16 settembre 2016 n. 17.

Con riferimento all'applicazione del disavanzo di amministrazione nella parte spesa del bilancio nel triennio 2016/2018, lo stesso è stato applicato per euro 386.688.879,21 nel 2016, euro 424.518.321,20 nel 2017 ed euro 424.518.322,18 nel 2018 in conformità a quanto descritto nei piani di rientro riapprovati dall'Ente a seguito della parifica 2015.

Con riferimento all'applicazione dell'avanzo_nella parte entrata, si è rilevato, per l'esercizio 2016, uno stanziamento complessivo di **euro 6.122.474.840,80**, che rimane tale anche a fine esercizio 2016.

Tale importo, al netto dello stanziamento di euro 4.801.044.721,27 relativo al fondo vincolato per anticipazioni di liquidità accantonato nel disavanzo 2015, e riportato in entrata ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016) si riduce ad **euro 1.321.430.119,53**.

Con riferimento a detta partita, ed in disparte gli importi di spesa così finanziati, non impegnati e mandati in economia, si rappresentano le criticità nell'utilizzo dell'avanzo (fondi vincolati e accantonati) a finanziamento di:

- **Partite contabili impegnate per complessivi euro 33.233.641,22;**
- **Stanziamenti nel fondo pluriennale vincolato di spesa (esercizio 2016) di euro 1.679.893,38** (che diventerà voce di entrata nell'esercizio successivo per dare copertura ai collegati impegni di spesa).

La criticità dell'utilizzo nel corso del 2016 di fondi accantonati e vincolati del risultato di amministrazione 2015 trae origine dalla considerazione che i predetti fondi non hanno avuto sostanziale copertura, alla luce del risultato finanziario emergente al 31 dicembre 2015 (euro - 1.432.062.198,71) negativo già prima delle operazioni di accantonamento e vincolo imposte dalla nuova normativa finanziaria armonizzata, le quali hanno ulteriormente peggiorato tale risultato finanziario, determinando in tal modo una parte disponibile del risultato di amministrazione negativa per euro 7.717.062.198,48.

In altri termini si ritiene che tali accantonamenti e vincoli, in un Ente in disavanzo, non siano finanziati, ovvero che l'utilizzo di tale "avanzo" destinato alla copertura di partite impegnate nella spesa comporti di fatto il finanziamento delle stesse con risorse da reperire.

Nel progetto di **rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2016**, relativamente alle **entrate**, si evidenzia che gli accertamenti del 2016 (al netto delle contabilità speciali/servizi conto terzi) sono pari ad euro 11.286.918.656,19, in lieve diminuzione rispetto al 2015 (euro 11.458.956.614,43); peraltro, se si considera l'importo dei fondi pluriennali vincolati in entrata per spese correnti e conto capitale, il dato finale 2016 risulta superiore a quello dell'esercizio precedente.

Sul versante delle **spese** (al netto delle contabilità speciali/servizi conto terzi), si riscontra un incremento degli impegni pari ad euro 11.423.364.174,28 nel 2016, rispetto ad euro 10.652.966.935,07 nel 2015. Anche in questo caso la valutazione complessiva degli impegni

deve tenere conto dei fondi vincolati di spesa che, seppur di importo inferiore nell'esercizio 2016 rispetto al 2015, determinano un saldo finale superiore a quello dell'esercizio precedente.

L'esercizio 2016 evidenzia un **risultato di competenza** positivo, pari ad euro 134.779.088,69, tenendo anche conto degli stanziamenti dei fondi pluriennali vincolati in entrata ed in uscita.

La **parte corrente** del bilancio presenta un saldo positivo di euro 423.052.639,59 mentre la **parte in conto capitale** del bilancio presenta un saldo negativo di euro -128.754.019,64 determinando un equilibrio finale pari ad euro 294.298.619,95. Tale saldo va rettificato sottraendo la quota del risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti (euro 159.519.531,26). Tale rettifica determina un reale equilibrio finale pari ad euro 134.779.088,69.

Nel 2016 il saldo delle entrate e uscite per **conto terzi** e la **partite di giro** è pari a zero.

La **gestione della cassa** dell'esercizio 2016 fa registrare, così come accaduto nell'esercizio 2015, riscossioni superiori rispetto ai pagamenti. Il fondo di cassa iniziale pari ad euro 421.064.843,48, si incrementa alla fine dell'esercizio 2016 attestandosi ad euro 502.523.805,57.

L'andamento complessivo della **gestione dei residui** provenienti da esercizi anteriori al 2016, quale risultante a seguito delle procedure di riaccertamento ordinario, mostra una riduzione dei residui attivi per quasi euro 2,5 miliardi, mentre con riferimento ai residui passivi, le riduzioni hanno interessato oltre 2,7 miliardi di euro.

Si rileva che la cancellazione (insussistenze) dei residui attivi è superiore di oltre tre volte quella dei residui passivi (economie). Il dato comporta un peggioramento potenziale del risultato di amministrazione, peraltro controbilanciato dalla sensibile riduzione del FCDE accantonato in sede di determinazione di tale risultato.

La Regione Piemonte con deliberazione della Giunta regionale n. 1-4773 del 15 marzo 2017 ha approvato il **riaccertamento ordinario dell'esercizio 2016**, così come previsto dalla normativa vigente; in merito la Sezione ha riscontrato che le operazioni di re-imputazione afferenti i residui attivi e passivi hanno riguardato esclusivamente i residui derivanti dalla gestione di competenza 2016.

Il **risultato di amministrazione dell'esercizio 2016**, nel rendiconto allegato al D.D.L. approvato dalla Giunta Regionale, è **negativo per euro -7.562.571.142,15** così come risultante dalla sommatoria delle diverse componenti di cui all'art. 6 del medesimo D.D.L.

La Sezione evidenzia, analizzando le voci derivanti da accantonamenti e vincoli che il risultato finanziario, pur rimanendo fortemente negativo, è migliorato rispetto all'esercizio precedente.

La Sezione, in merito al recupero nell'esercizio 2016 della quota annuale del **disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui (recupero trentennale)** osserva, coerentemente con quanto previsto dal Decreto MEF 2 aprile 2015, che il risultato di amministrazione al 31/12/2015 era pari a euro -7.717.062.198,48 e che alla fine dell'esercizio 2016 ammonta ad euro -7.562.571.142,15, con una differenza positiva di euro + 154.491.056,33.

Tale miglioramento ricomprende la quota di ammortamento del disavanzo da riaccertamento straordinario prevista nell'esercizio 2016 (**euro -98.489.550,60**) oltre alla quota non pienamente ammortizzata nell'esercizio 2015 (**euro -29.222.496,34**).

La considerazione che ne deriva è che **l'Ente nel biennio 2015 e 2016 ha rispettato il piano di rientro del disavanzo da riaccertamento straordinario riuscendo a recuperare nel 2016 anche la quota parte non pienamente ammortizzata nell'esercizio precedente.**

Per contro, relativamente al **recupero del disavanzo da ripianare in un arco temporale decennale** (quota annua pari ad euro 137.199.328,61) si rileva che il risultato della gestione di competenza 2016, seppur positivo (euro 134.779.088,69) **non è tuttavia sufficiente a coprire tale quota annuale: al fine di garantire il rispetto del principio di pareggio di bilancio è necessario che la Regione recuperi la differenza pari ad euro 2.420.239,92 interamente nel primo esercizio utile, ossia sulla quota di ripiano 2017, sommandolo alla "quota costante" di tale esercizio finanziario.**

Relativamente ai fondi originatisi nell'esercizio finanziario 2016, stanziati nel risultato di amministrazione per euro 182.818.182,49 ed euro 13.000.000,00, ciò che preme evidenziare in questa sede, non è tanto il formale rispetto delle disposizioni normative in merito alla costituzione di fondi accantonati e vincolati nel risultato di amministrazione, quanto un eventuale utilizzo dei medesimi in un Ente in disavanzo. **I due fondi sopra evidenziati, accantonati nel risultato di amministrazione non potranno conseguentemente essere utilizzati nel successivo esercizio 2017.**

Le disposizioni previste dall'art. 1, comma 707 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) hanno determinato la cessazione, a partire dal 2016, di tutte le norme concernenti la disciplina del Patto interno di Stabilità degli enti locali, nonché dei commi 461, 463, 464, 468, 469 e dei commi da 474 a 483 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014.

Il comma 710 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016 ha introdotto **il conseguimento del pareggio di bilancio per gli enti locali e le regioni** come saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, a partire dal 2016.

La Sezione prende atto che **l'obiettivo di saldo 2016** in termini di accertamenti/impegni per la Regione Piemonte, così come definito nell'intesa dell'11 febbraio 2016 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pari a 156.317 (migliaia di euro) **risulta essere stato raggiunto**.

Il saldo fra entrate e spese finali valido ai fini dei saldi di finanza pubblica è pari a 349.056 (migliaia di euro) al lordo di 10.000 (migliaia di euro) di spazi finanziari ceduti agli enti locali (art. 1, comma 728 della Legge di stabilità 2016), risultando pertanto un saldo finale netto pari a 339.056 (migliaia di euro). La differenza tra il saldo fra entrate e spese finali nette e l'obiettivo è risultato così pari a 182.739 (migliaia di euro).

L'indebitamento della Regione Piemonte presenta un trend in leggera diminuzione fino all'esercizio 2015, rilevando un consistente aumento degli interessi nell'esercizio 2016 nonché un lieve incremento della quota capitale rispetto al 2015, nonostante l'Ente non abbia più sottoscritto nuovo indebitamento.

Si evidenzia che sulla scorta di quanto comunicato dalla Regione, non sono state effettuate dall'Ente operazioni di ristrutturazione e/o rinegoziazione del debito.

Relativamente alle anticipazioni di liquidità (ex D.L. n. 35/2012) degli anni 2013, 2014 e 2015, si rileva che le quote rimborsate dal Commissario Straordinario alla fine del 2016 ammontano ad euro 215.244.665,78.

Dall'esame dei dati contabili registrati sul pertinente capitolo di spesa, emergono impegni e pagamenti di competenza per euro 222.500.000,00 e pagamenti a residuo per euro 479.459,66 determinando uscite di cassa complessive nei confronti del Commissario Straordinario per euro 222.979.459,66.

La Sezione rileva criticità in merito all'importo trattenuto dal Commissario, ovvero si ritiene che **non sia stato adeguatamente evidenziato a quale titolo il Commissario abbia trattenuto l'importo differenziale tra il trasferimento dalla Regione al Commissario medesimo, e da questo al MEF, di complessivi euro 7.734.793,88**.

A decorrere dal 2016, tutti gli enti territoriali, i loro organismi e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono tenuti ad adottare un **sistema di contabilità economico patrimoniale**, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

L'avvio della contabilità economico patrimoniale e l'adozione del piano dei conti integrato ha richiesto l'elaborazione dello stato patrimoniale di apertura, riferito contabilmente al primo gennaio 2016, ottenuto riclassificando l'ultimo stato patrimoniale/conto del patrimonio, secondo lo schema previsto dall'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011.

Il rendiconto 2016 di tutti gli enti territoriali comprende pertanto il conto economico e lo stato patrimoniale.

I dati relativi allo **stato patrimoniale ed al conto economico** registrati al 31 dicembre 2016 risultano i seguenti:

Contabilità economico-patrimoniale 2016

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	31-dic-16
A) Crediti vs. lo Stato ed altre Amministrazioni Pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione	-
B) Immobilizzazioni	820.441.340,74
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	29.486.458,96
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	454.730.563,80
<i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>	336.224.317,98
C) Attivo circolante	5.392.991.213,28
D) Ratei e risconti	-
Totale dell'attivo (A+B+C+D)	6.213.432.554,02
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	31-dic-16
A) Patrimonio Netto	-7.490.128.715,09
B) Fondi per rischi e oneri	571.603.365,25
C) Trattamento di fine rapporto	0,00
D) Debiti	12.738.562.550,43
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti	393.395.353,43
Totale del passivo (A+B+C+D+E)	6.213.432.554,02
Conti d'Ordine	0,00

CONTO ECONOMICO	2016
A) Componenti positivi della gestione	11.372.226.827,69
B) Componenti negativi della gestione	11.096.769.836,71
Differenza fra comp. positivi e negativi della gestione (A-B)	275.456.990,98
C) Proventi ed oneri finanziari	-131.536.195,01
D) Rettifiche di valore attività finanziarie	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	161.385.823,02
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	305.306.618,99
Imposte	10.662.476,75
Risultato dell'esercizio	294.644.142,24

La Sezione osserva che l'esposizione dei dati patrimoniali rappresentati con l'applicazione dei nuovi principi contabili consente di dare maggiore trasparenza e chiarezza alla grave situazione finanziaria in cui versa l'Ente. La valorizzazione fortemente negativa del patrimonio netto al 31/12/2016 (di oltre 7,4 miliardi di euro) risulta infatti coerente con il disavanzo finanziario ancora da recuperare alla fine dell'esercizio 2016, che si attesta a poco più 7,5 miliardi di euro.

La Sezione rileva peraltro che il Patrimonio Netto, negativo per euro 7.490.128.715,09, risulta ampiamente superiore al valore complessivo dell'attivo dello Stato Patrimoniale (euro 6.213.432.554,02).

Inoltre, i debiti complessivi valorizzati nello Stato Patrimoniale (euro 12.738.562.550,43) risultano essere oltre due volte superiori al valore complessivo dell'attivo patrimoniale (euro 6.213.432.554,02) denotando una grave situazione finanziaria complessiva.

Si rileva che Regione ha provveduto a sottoscrivere **aumenti di capitale per le società** Finpiemonte S.p.A. (euro 126.000.000,00), SCR Piemonte S.p.A. (euro 2.782.499,00) e acquisizioni di partecipazione in Soris S.p.A. (euro 600.000,00).

Considerata la natura di Finpiemonte S.p.A., l'attività svolta per conto della Regione e le risorse erogate da quest'ultima alla controllata, è stato ritenuto opportuno acquisire apposita documentazione su indicazione della Procura regionale della Corte.

Su tale problematica la Sezione si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti con future analisi.

La Sezione, pur prendendo atto del recupero pressoché totale delle quote di disavanzo nell'esercizio 2016 (ad eccezione dell'importo di euro 2.420.239,92), evidenzia, anche in considerazione della grave situazione finanziaria-patrimoniale della Regione, l'incertezza che necessariamente contraddistinguerà l'effettivo rispetto dei piani di rientro decennali e trentennali del disavanzo.

Pertanto non può che ribadirsi quanto già osservato nel precedente esercizio ovvero che “il dinamismo che contraddistingue la gestione finanziaria implica che le valutazioni di questa Sezione su un piano di così vasta portata ...non possono che fermarsi ad un giudizio di attendibilità complessiva, fermo restando che la verifica dei risultati dovrà essere effettuata in ciascuno degli esercizi finanziari successivi, traendo le relative conseguenze in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati intermedi e finali stabiliti per il piano di rientro del disavanzo”

La Sezione monitorerà puntualmente il recupero del disavanzo da ammortizzare in un arco temporale fra i 10 e i 30 anni verificando il rispetto dei piani di rientro stabiliti dalla Regione.

Infine, relativamente al rendiconto del Consiglio Regionale, in data 22 giugno 2017, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha approvato la proposta di deliberazione n. 128 avente ad oggetto “Proposta al Consiglio Regionale di approvazione del rendiconto del Consiglio

Regionale per l'esercizio finanziario 2016" comprensiva delle risultante dello Stato patrimoniale iniziale al 1 gennaio 2016, del conto del bilancio e relativi allegati, del conto economico e dello stato patrimoniale, nonché della la relazione illustrativa del rendiconto della gestione

Il rendiconto del Consiglio Regionale presenta un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 pari ad euro 11.013.678,88 (di cui parte disponibile euro 2.561.823,01).

Si evidenziano, così come avvenuto negli esercizi precedenti, disallineamenti sulla competenza, sui residui e sulla cassa nelle partite contabili fra Consiglio e Regione. Tali differenze risultano peraltro di modesta entità.

Conto del patrimonio

Magistrato istruttore

Mario ALI'

Analisi gestionale

Daniela GERALDINI

Il patrimonio dell'Ente locale è costituito dall'insieme dei beni, quali immobili, attrezzature, mobili, crediti, denaro, che sono utilizzati, trasformati o consumati al fine di mettere a disposizione i servizi necessari al soddisfacimento dei bisogni della collettività amministrata.

La nuova contabilità armonizzata, disciplinata dal D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”*, prevede, per gli Enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Il patrimonio immobiliare si divide in beni demaniali e patrimonio disponibile e indisponibile. E' stato necessario sviluppare, nel corso dell'esercizio 2015, un'attività propedeutica alla piena applicazione dell'armonizzazione per l'anno 2016 per gli Enti non in sperimentazione; questa è, peraltro, ben evidenziata nell'allegato 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare al punto 9.1: *“ove si prevede in primo luogo, la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente nel rispetto del D.P.R. n. 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale armonizzato”*.

E' importante, in sede di nuova applicazione del rinnovato sistema contabile, l'operazione di inventariazione, che permette di determinare con estrema chiarezza un dato peculiare, quello cioè della *“determinazione del valore dei componenti del patrimonio, attraverso la pubblicazione di valori determinati in via extra-contabile”*.

La Regione con nota di risposta prot. n. 5489 del 6 aprile 2017 ha fornito una relazione illustrativa dei principali atti intervenuti nella modifica del patrimonio regionale.

In primis, l'applicazione del D.Lgs. n. 118/2011 richiede un'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare e immobiliare i cui criteri di valutazione e classificazione sono contenuti nel citato allegato 4/3 *“Principio contabile applicato concernente la contabilità economico/patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”*.

Ma è opportuno far rilevare, su indicazione della Regione stessa, che tale attività preliminare di revisione e controllo del patrimonio e la registrazione nel sistema informativo regionale, non è al momento completa. Si richiama, in questo caso, la Delibera della Sezione Autonomie n.9/SEZAUT/2016/INPR *“Linee di indirizzo per la formazione del Bilancio 2016/2018 e per la formazione della contabilità armonizzata negli enti territoriali”*. In tale delibera si fa espresso riferimento al fatto che: *“Ove, nel corso del primo esercizio di applicazione del principio contabile, non sia stato possibile procedere, secondo la nuova disciplina, alla rivalutazione di beni che siano oggetto di ricognizione o in attesa di perizia, l'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio e la conseguente*

rideterminazione del relativo valore possono protrarsi per un ulteriore esercizio e, comunque, devono concludersi entro il 2017”.

Alla luce di quanto esplicitato sopra, la Regione ritiene che nel corso dell’esercizio 2017 eventuali errori di valutazione e/o di imputazione contabile di alcuni elementi del patrimonio immobiliare, verranno corretti apportando le dovute modifiche.

La Sezione Controllo del Piemonte nella richiesta istruttoria del 14/03/2017 ha inoltrato alla Regione una richiesta relativamente all’elenco dei beni suscettibili di utilizzazione economica come previsto dall’art. 37 c. 3 della L.R. n. 7/2001². In particolare laddove si rinvia alla norma statale del D.Lgs. n. 279/1997 che indica come i beni suscettibili di utilizzazione economica quelli indicati nella tabella C del Decreto Legislativo di cui sopra, così come modificata dall’allegato 3 del D.M. 18 aprile 2002.

Tra detti beni rientrano quelli di valore storico, culturale, archeologico ed artistico. Ed ancora tra questi beni possiamo annoverare anche beni demaniali, diritti e concessioni d’uso, diritti reali su beni di terzi, brevetti, marchi, opere dell’ingegno, ecc.

Occorre evidenziare che come è stato osservato dalla Sezione Controllo del Piemonte, in occasione del precedente giudizio di parifica relativo all’esercizio 2015, negli allegati inviati con la nota del 06/04/2017, sono elencati unicamente beni immobili o ad essi equiparati, mentre tra i beni suscettibili di utilizzazione economica rientrano anche beni mobili, universalità di mobili, diritti reali su beni di terzi e altri beni, anche immateriali (come i marchi, i brevetti, i software, ecc.).

Per quanto riguarda i beni del demanio culturale, gli immobili appartenenti agli enti pubblici territoriali con più di 50 anni di vetustà e perciò soggetti a presunzione di vincolo fino all’esito della verifica dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all’art.12, comma 2, D. Lgs. n. 42/2004) il regime giuridico è quello del demanio culturale inalienabile

Con la nota del 06/04/2017, la Regione ha inviato un file excel denominato “REPORT REGISTRO BENI IMMOBILI” nel quale sono compresi tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio.

Da un’estrappolazione effettuata tramite la voce “Classificazione Property” per i soli beni aventi la dicitura “valore culturale” e la codificazione regionale corrispondente, la Sezione controllo del Piemonte ha estratto l’elenco dei beni del demanio culturale aventi tutti la caratteristica di indisponibilità e tutti vincolati.

² Nell'impostazione del conto generale del patrimonio si tiene conto dei disposti stabiliti per il conto generale del patrimonio dello Stato dal D.Lgs. n. 279/1997, in quanto applicabili.

Per quanto riguarda la valutazione complessiva degli immobili del demanio culturale, occorre rilevare che vi è una forte discrepanza fra valore di acquisto pari ad euro 352.784.141,52 e valore di inventario, pari ad euro 197.594.209,50 (che si discosta di poco rispetto al valore inserito nell'ultimo consuntivo), quest'ultimo aggiornato all'esercizio 2016.

Nel file denominato "Beni mobili dettaglio 31 dicembre 2016", la Regione fornisce un inventario non esaustivo in quanto non specifica se trattasi di beni rientranti nella disciplina attinente (D.Lgs. n. 42/04 art. 54 comma 1), ma indica un generico sottoinsieme "Oggetti di valore" dal quale emerge un elenco di beni che potrebbero rientrare nel patrimonio culturale e altri beni evidentemente non appartenenti alla categoria esaminata.

La consistenza finale al 31/12/2016, desunta dalla Sezione di controllo sulla base del file "BENI MOBILI DETTAGLIO al 31dic2016" fornito dalla Regione, estrapolando unicamente i beni classificati "Oggetti di valore", fornisce un valore pari ad euro 2.001.008,41.

Per la voce "IMMOBILI DISPONIBILI- TERRENI E FABBRICATI AD USO COMMERCIALE", l'analisi dei dati pervenuti alla Sezione, ha riportato un valore di stima complessivo pari ad euro 27.578.977,42.

Ai singoli Comuni sono state richieste specifiche informazioni relative ai dati urbanistici e ai vincoli gravanti sugli immobili, nonché norme urbanistiche, vincoli di settore e sovracomunali del P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale) vigente ed indicazioni di prossima trasformazione urbanistica. La Regione specifica che per un certo numero di immobili contrassegnati con la sigla DIMMP, si è ancora in attesa delle informazioni richieste.

Con lo stesso principio di selezione utilizzato per la tabella precedente, si è estrapolato l'inventario delle FORESTE E DEI CANALI DI IRRIGAZIONE DEMANIALI. Il valore di inventario è pari ad euro 46.716.315,59.

Passando ai contenuti del Piano delle Alienazioni immobiliari, questi sono stabiliti dalla L.R. n. 1/2015 intitolata "*Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale*", la quale contiene diverse disposizioni riguardanti il patrimonio immobiliare.

In applicazione della citata L.R. n. 1/2015, nell'art. 6 della Legge finanziaria regionale per l'anno 2015 (L.R. n. 9 del 14 maggio 2015) è contenuta la disciplina del "*Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare*", con il quale vengono individuati i beni immobili, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, da classificare come patrimonio disponibile.

Nel corso dell'esercizio 2016 l'attività di acquisizione e/o dismissione del patrimonio immobiliare della Regione sembrerebbe aver subito un rallentamento, come risultante dai valori di accertamento e soprattutto di riscossione.

Infatti, ad esempio, se si pone particolare attenzione all'esame del rendiconto gestionale relativo all'esercizio 2016, si noterà al capitolo 44960, "alienazione di beni patrimoniali a fini IVA", un accertamento pari ad euro 107.748,44 ed una riscossione di competenza pari ad euro 53.874,22:

ANNO	TIT	CAP	CAP_DESC	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	ACCERTAMENTI CP	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	% RISCOSSIONE C/COMPETENZA
2016	4	44960	PROVENTI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA.		107.748,44	53.874,22	50%
ANNO	TIT	CAP	CAP_DESC	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	ACCERTAMENTI CP	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	% RISCOSSIONE C/COMPETENZA
2015	4	44960	PROVENTI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA.		508.464,18	508.464,18	100%

Nell'esercizio 2015 l'attività di riscossione, da rendiconto gestionale, aveva raggiunto un valore percentuale del 100%.

E' da rimarcare la mancanza di un cronoprogramma che fa sorgere dubbi circa la natura pianificatoria e strategica di un piano delle alienazioni. Non è chiaro, infatti, in quanto tempo la Regione intenda valorizzare ed alienare tutti i cespiti contenuti nell'allegato alla L. R. n.9/2015 (modificata nel 2016 con l'inserimento di due nuove unità immobiliari).

Per quanto riguarda i contratti di locazione attiva, il totale dei canoni nell'esercizio 2016 è pari ad euro 832.620,99.

Per quanto riguarda le locazioni passive, i contratti stipulati dalla Regione riguardano immobili destinati prevalentemente ad uso ufficio, archivi e magazzino; i contraenti sono per lo più società private con un solo caso di affitto passivo da altro ente pubblico (Provincia di Asti).

In base all'analisi della tabella relativa ai contratti di locazione passiva, il totale dei canoni impegnati nell'esercizio 2016 è pari ad euro 9.780.864,83.

Per quanto riguarda i comodati attivi, come evidenziato nella parifica relativa all'esercizio 2015, il comodato ad uso gratuito o a canone agevolato conferito ad altre amministrazioni pubbliche, rappresenta una forma di risparmio in quanto i costi di manutenzione ordinaria e gli oneri degli interventi di recupero e riqualificazione sono posti direttamente a carico delle amministrazioni utilizzatrici.

In merito ai costi di manutenzione, dall'analisi delle tabelle emerge un costo annuale per le spese di manutenzione ordinaria dei soli beni disponibili pari ad euro 1.340.686,80

L'esame delle note illustrative, fa emergere la tipologia dei costi sostenuti, ossia "opere edili ed impiantistiche", "rifacimento lastrico", "interventi di messa in sicurezza" o "rifacimento coperture", "sostituzione serramenti", "installazione dell'impianto di potabilizzazione delle acque", "allacciamento idrico" e, quindi, opere di manutenzione finalizzate a mantenere nel tempo le caratteristiche funzionali dei beni e perciò stesso prive di funzione accrescitiva del valore.

Riassumendo:

L'esame del conto del patrimonio, in particolare nella parte relativa alla consistenza immobiliare e alla sua gestione, presenta alcune carenze ed incongruenze che, in alcuni casi, non permettono di valutare a fondo, l'esatto valore del bene o dei beni del patrimonio stesso. Tralasciando in questo contesto gli aspetti più generali che vengono affrontati in questo capitolo, si richiama l'attenzione su alcune questioni particolari:

- la mancanza di un cronoprogramma previsto per l'attuazione del piano delle alienazioni, che fa sorgere perplessità circa la natura pianificatoria e strategica del documento;
- l'attività di revisione e controllo, utile ai fini del corretto aggiornamento degli inventari, dei dati registrati nel sistema informativo regionale, non è al momento completa, pertanto tale mancanza ne altera la portata informativa dell'intero valore del patrimonio;
- le entrate da alienazioni patrimoniali risultano, nell'esercizio 2016, fortemente ridotte rispetto all'anno precedente e tale criticità si unisce alla mancanza di un cronoprogramma già evidenziato;
- il valore complessivo delle locazioni passive è molto più alto del totale dei canoni attivi pattuiti dalla Regione;
- il valore d'inventario dei beni corrisponde a quello catastale ed è in molti casi inferiore a quello di acquisto senza che ciò sia chiarito e senza tener conto che l'indicazione del valore catastale è utilizzabile solo se non è noto il valore d'acquisto(principio contabile 9.3- allegato 4/3);

- il valore di acquisto della totalità dei beni classificati di “valore culturale storico ed artistico” risulta essere quasi il doppio rispetto ai valori dell’ultimo inventario e dell’ultimo consuntivo.

Vi è da sottolineare, inoltre lo stato di conservazione di molti beni sopraelencati che va dal pessimo al buono. Una classificazione qualitativa questa che permette di creare una ulteriore chiarificazione, anche ai fini della corretta rilevazione dei costi connessi alla conservazione del bene culturale e dei benefici in termini economici che ne possono derivare, ottenendo in questo modo una maggiore riconciliazione tra la posta patrimoniale e quella del bilancio. Anche il patrimonio culturale deve essere considerato un bene che, in termini di allocazione delle risorse pubbliche, è in competizione con gli altri settori di intervento, e che è in grado di apportare, se adeguatamente valorizzato, esso stesso risorse. Tutti questi elementi, se correttamente valutati consentono una gestione del patrimonio artistico e culturale capace, non solo di generare reddito, ma altresì, di individuare la corretta modalità di utilizzo dei beni e/o di una loro dismissione.

Udienza preparifica del 27/06/2017

La Regione, in applicazione dei principi di riclassificazione secondo i criteri del D.Lgs. n.118/2011, ha utilizzato i valori catastali per mancanza di ulteriori stime. Queste infatti risalgono al 2011 e i cambiamenti di valore di mercato rendono queste obsolete e non più aggiornate, pertanto la Regione ritiene di rinnovare le stime nel momento in cui gli immobili verranno alienati o locati. Tuttavia permangono delle difficoltà ad applicare la migliore e più profittevole stima del valore di mercato a taluni beni: è il caso ad esempio di Villa Jovelli in Torino, una villa liberty andata a gara a destinazione servizio pubblico, in quanto la variante urbanistica non è stata approvata. Questo ha comportato una valutazione inferiore rispetto ad una destinazione urbanistica non vincolata ad esigenze di pubblico servizio.

La Regione inoltre chiarisce il tema delle locazioni passive e della mancanza di definizione di un cronoprogramma in merito al piano delle alienazioni: la difficoltà risiede principalmente nel ritardo dei lavori, dovuti alla liquidazione di 4 delle 6 imprese facenti parte della costruzione del nuovo palazzo della Regione, edificio che una volta ultimato porterà alla cancellazione di tutti i contratti di locazione passiva relativi ad immobili ospitanti uffici regionali; inoltre la Regione specifica anche che è in corso una consistente attività di recupero crediti, risalenti ad oltre 15 anni, relativi ad immobili regionali.

La spesa di personale

Magistrato istruttore

Mario ALI'

Analisi gestionale

Fabio COCCIA

Silvana LA TORRE

Nicola MENDOZZA

La spesa del personale costituisce una componente importante della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche, oggetto di particolare attenzione negli ultimi anni da parte del legislatore, che ha inteso porre dei limiti alla crescita della spesa pubblica, a partire dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) con l'art. 1, commi 557, e segg.. Ulteriori interventi normativi si sono susseguiti negli anni al fine dell'ulteriore contenimento della spesa in esame, esteso anche alle società partecipate o controllate dagli Enti territoriali, al fine di evitare comportamenti elusivi sui vincoli di spesa del personale, di cui si riportano i passi salienti:

- D.L. 25 giugno 2008 n. 112 - introduzione di un tetto alle spese correnti e di specifiche sanzioni (es.: divieto di assunzione in caso di mancato rispetto del Patto di Stabilità interno).

- D.L. 31 maggio 2010 n. 78 – art. n. 14 - nuovi vincoli sulla spesa di personale, con modifiche e aggiornamenti alla Legge finanziaria per il 2007.

- D.L. 31 maggio 2010 n. 78 – art. n. 9, comma 1 – tetto di spesa trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti.

- D.L. 31 maggio 2010 n. 78 – art. n. 9, comma 2 bis - tetto di spesa trattamento economico accessorio.

- Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1 co. 558, lett. a) e b) – inclusione nel tetto di spesa per gli Enti territoriali anche della spesa del personale delle Aziende speciali e delle società partecipate.

- D.L. 31 maggio 2010 n. 78 – art. n. 9, comma 28 - la spesa per il personale a tempo determinato e flessibile non può superare il 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

- D.L. 24 giugno 2014 n. 90 - art. 3 - limitazioni del turn over.

Seguono l'introduzione di una serie di nuovi limiti relativamente alla possibilità assunzionali e al contenimento della spesa introdotti sino ad oggi, anche in occasione di particolari contingenze (es.: abolizione delle province), non ultimo il disposto dell'art. 1 comma 424 della Legge di stabilità 2015 in primis per l'inserimento dei ruoli delle unità risultanti soprannumerarie e destinate ai processi di mobilità.

In questo quadro normativo di contenimento della spesa di personale, l'organico della Regione, disciplinato organizzativamente con Legge regionale 28 luglio 2008 n. 23, vede la Giunta e il Consiglio regionale, nel rispetto della reciproca autonomia organizzativa riconosciuta dallo Statuto, approvare i provvedimenti di organizzazione per i rispettivi ambiti di competenza, ed in particolare le dotazioni organiche complessive, il numero e le attribuzioni dei dirigenti, le

strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa, modalità e criteri per incarichi dirigenziali e per l'assunzione e le carriere del personale, il sistema di valutazione, i controlli sull'attività svolta e i risultati, ecc.;

L'organizzazione regionale, secondo l'art. 6 della citata Legge regionale, si articola in diverse strutture.

La dotazione organica regionale vigente prevede n. 165 dirigenti, n. 1539 dipendenti di categoria D, n. 614 dipendenti di categoria C e n. 285 dipendenti di categoria B, per un totale di n. 2603 unità.

La consistenza numerica del personale alla data del 31/12/2016 è di n. 101 dirigenti e n. 2057 personale di categoria a tempo indeterminato e a tempo determinato, per un totale di n. 2158 unità. A questo va aggiunto il personale transitato dalle Province per n. 18 dirigenti e n. 750 dipendenti di categoria a tempo indeterminato e a tempo determinato, per un totale di 768 unità.

Anche nel 2016, nel suo complesso, la consistenza numerica del personale regionale si attesta al di sotto della soglia prevista dalla dotazione organica, con una flessione nell'ultimo quadriennio del 19,17%.

Nel dettaglio sono da evidenziare per l'esercizio 2016:

1. Personale a tempo indeterminato:

- a) diminuzione del personale non dirigenziale di categoria: si è passati da 2128 unità del 2015 a 2022 unità del 2016;
- b) diminuzione dei Dirigenti, da 93 unità nel 2015 a 85 unità nel 2016.

2. Personale a tempo determinato:

- a) una sola unità presente nel 2016, così come già nel 2015;
- b) un aumento di una unità per i dirigenti, da 15 unità nel 2015 a 16 unità nel 2016;
- c) un aumento di 6 unità per le collaborazioni, che passano da 90 unità nel 2015 a 96 unità nel 2016.

La spesa sostenuta a carico del bilancio regionale per il personale a tempo indeterminato è risultata di euro 121.548.469,00 nell'esercizio 2016, con una sostanziale diminuzione rispetto all'esercizio 2015 di euro 6.469.056,75.

Le voci indicate negli impegni di spesa 2016 sono contenute negli appositi capitoli di spesa e concordano con i valori su riportati.

La spesa sostenuta per il personale a tempo determinato è risultata di euro 6.151.680,00 nell'esercizio 2016, con un leggero aumento rispetto all'esercizio 2015 di euro 42.331,37, ma confermando la sostanziale diminuzione rispetto al triennio 2012-2014 del 64,42%.

Anche per il personale a tempo determinato, le voci indicate sono contenute negli appositi capitoli di spesa e concordano con i valori su riportati.

I vincoli di spesa introdotti dalla Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) art. 1 commi 557 e segg., risultano essere stati ampiamente rispettati.

Gli incarichi esterni affidati, nell'esercizio 2016, dalla Regione Piemonte comprensivi di quelli di natura occasionale che di carattere coordinato e continuativo, hanno visto impegni per euro 516.588,06, riferiti sia ad incarichi ex-novo 2016 (n. 63) che prosecuzione di incarichi ante 2016 (n. 35), per un totale di n. 98 incarichi.

Il trasferimento di personale delle province ai sensi della Legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 ha interessato n. 745 dipendenti provenienti dalle province piemontesi e dalla Città Metropolitana di Torino con decorrenza 01/01/2016, di cui n. 271 dipendenti sono stati distaccati presso i medesimi enti di provenienza, per la cui gestione è stata approvata una convenzione tipo (D.G.R. n. 61-2671 del 21 dicembre 2015 - art.12 comma 4 della L.R. n.23/2015).

Sempre per il personale trasferito la Regione ha provveduto alla costituzione dei fondi per il salario accessorio e ha dato avvio alla contrattazione 2016, in riferimento e in applicazione dell'art.1, comma 96 lett. A) della L. n. 56/2014, così come richiamato all'art. 12, comma 5, della Legge regionale n. 23/2015.

Gli impegni complessivi 2016 per il detto personale ammontano a euro 33.090.612,00 e hanno trovato riscontro nei capitoli del bilancio gestionale regionale.

Le spese di personale del Consiglio regionale, rilevate sul capitolo di spesa 100801, nel 2016 ammontano a euro 19.176.822,00. Occorre evidenziare che le spese di personale del Consiglio regionale del 2016 per euro 19.413.413,17 comunicate dalla Regione non coincidono con le spese impegnate al medesimo titolo sul capitolo 100801, per euro 19.176.822,00, come prima indicato, con una differenza di euro 236.591,17.

Le unità di personale utilizzate dal Consiglio regionale consistono in n. 11 Dirigenti e n. 326 unità, comprensivi del personale a tempo indeterminato (n. 289) e quello a tempo determinato dei gruppi consiliari e degli uffici di comunicazione (n. 37), per un totale di n. 337 unità complessive. A questi si aggiungono n. 50 dipendenti CO.CO.CO. impiegati dai gruppi consiliari e uffici di comunicazione.

Va rilevato che la consistenza numerica del personale a tempo indeterminato si è ridotta progressivamente passando da n. 318 unità nel 2013 a n. 297 unità nel 2016, e parimenti per il personale assunto a tempo determinato che passa da n. 60 unità nel 2013 a n. 40 unità nel 2016. Per quanto riguarda i CO.CO.CO. dei gruppi consiliari e degli uffici comunicazione, il personale passa da n. 118 unità nel 2013 a n. 50 nel 2016.

Per quanto riguarda la spesa, gli impegni 2016 relativi al personale a tempo indeterminato ammontano a euro 16.081.484,79, in diminuzione rispetto al 2015 di euro 585.592,93.

Relativamente al personale a tempo determinato, gli impegni 2016 ammontano a euro 3.331.928,38, in leggero aumento rispetto al 2015 di euro 144.484,20.

Relativamente al rispetto dei vincoli di cui all'art. 1 commi 557 e segg. della Legge n. 296/2006, gli impegni 2016 ammontano a euro 17.105.287,00, con una diminuzione di euro 482.584,00 sul 2015, evidenziando il rispetto del limite.

In relazione al rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge n.78/2010, i dati inerenti all'anno 2016 evidenziano una forte contrazione degli impegni, attestatasi su euro 3.331.929,00, con una flessione rispetto al dato 2009 (euro 8.708.689,00) di euro 5.376.760,00, realizzando quindi una spesa nel 2016 pari al 38,25% riferita al 2009, con il rispetto della norma che prevedeva il tetto massimo del 50%.

Infine, per la spesa per il personale dei Gruppi Consiliari della Regione Piemonte, l'ammontare delle risorse per l'anno 2016, sulla base della consistenza numerica dei gruppi e delle variazioni intervenute, è stata pari ad euro 2.640.507,65 mentre la spesa effettiva è stata di euro 2.105.568,65.

Le Partecipazioni Societarie

Magistrato istruttore
Cristiano BALDI

Analisi gestionale
Francesca COLLU

In tema di società partecipate la Sezione ha esaminato la Relazione sui risultati conseguiti al 31/12/2016 in tema di razionalizzazione delle società partecipate. Si rammenta, infatti, che i commi 611 e 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, hanno imposto l'avvio di un processo di razionalizzazione delle partecipate pubbliche, prevedendo una precisa cadenza temporale:

- adozione entro il 31 marzo 2015 di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, corredato di un'apposita relazione tecnica contenente l'indicazione dei risparmi attesi;
- adozione entro il 31 marzo 2016 di una relazione sui risultati conseguiti.

A fronte di tale cadenza legislativamente imposta, la Regione Piemonte ha deciso, con scelta di cui si ribadisce la meritevolezza, di implementare la “mappatura” delle proprie partecipate, prevedendo controlli trimestrali sull'andamento dell'originario Piano di razionalizzazione adottato entro il 31 marzo 2015.

Tra il 2015 ed il 2016, pertanto, Regione Piemonte ha approvato numerose relazioni di aggiornamento, così manifestando grande interesse per il settore delle partecipate, nella consapevolezza della necessità di un'importante opera di razionalizzazione.

In particolare, dopo l'approvazione, con Delibera di Giunta n. 17-3085 del 29/03/2016, della relazione sui risultati conseguiti nell'anno 2015, la Regione ha approvato l'aggiornamento al 1° trimestre 2016 (D.G.R. n. 19-3529 del 27/06/2016), l'aggiornamento al 2° trimestre 2016 (D.G.R. n. 24-3969 del 26/09/2016) ed infine, con delibera di Giunta n. 29-4503 del 29/12/2016, l'aggiornamento al 31/12/2016.

Ciò ricordato, il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipate (al 31/12/2016) approvato con la menzionata delibera di Giunta 29 dicembre 2016, n. 29-4503 consta di n. 3 allegati:

- Allegato I: Sintesi di tutta l'attività di razionalizzazione posta in essere dal 2015 ad oggi (stato di attuazione – risparmi conseguiti – elenco partecipazioni totali);
- Allegato II: Tabelle costi di Funzionamento e Key Financial delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Regione Piemonte;
- Allegato III: Rendicontazione al 31 Dicembre 2016 delle Società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Regione Piemonte, che contiene le sole variazioni intervenute dall'ultimo aggiornamento approvato con D.G.R. n. 24 – 3969 del 26 settembre 2016.

Anche quest'anno, ovviamente, il metodo ed i canoni di valutazione dell'attività del socio pubblico non potranno che essere quelli delle precedenti relazioni allegare ai giudizi di parifica, canoni confermati e puntualizzati dal nuovo testo unico.

Questi canoni, in maniera estremamente sintetica, possono così ricordarsi.

In ordine alla decisione di mantenimento di una certa partecipazione (su cui oggi il testo unico dettaglia puntualmente con gli artt. 4, 5 e 20) va ricordato che la disciplina deriva dal combinato disposto dei commi 611 e 612 della Legge n. 190/2014 con l'articolo 3, commi 27-28, della Legge n. 244/2007 (che, infatti, viene espressamente richiamata e fatta salva) in tema di partecipazioni c.d. non essenziali. La Sezione ha già puntualmente chiarito il rapporto tra le due normative: fermo restando il divieto di mantenere società non coerenti con le proprie finalità istituzionali (principio della funzionalizzazione, Legge n. 244), il legislatore con la Legge n. 190 impone la dismissione di quelle società che, pur coerenti con i fini istituzionali dell'Ente, non sono indispensabili al loro perseguimento.

Come ricordato nelle precedenti relazioni, il predicato dell'indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell'ente, va dunque individuato sotto il profilo della indispensabilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative (o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione) o, ancora, all'indispensabilità dell'attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento dei fini istituzionali.

L'indispensabilità, ad esempio, è dubbia in caso di partecipazioni c.d. polvere laddove il socio pubblico non ha alcun controllo sulla partecipata (e tali partecipazioni non si giustificano neppure nell'ottica della canalizzazione delle risorse pubbliche, sussistendo a tal fine altri strumenti contrattuali).

Ancora, l'indispensabilità è strettamente legata ad una valutazione di economicità, corollario del principio di buon andamento dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione: l'andamento della società, detto in altri termini, non deve essere strutturalmente in perdita, attesa l'incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario e risultati economici sistematicamente negativi (l'art. 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n.122/2010 – e oggi abrogato – precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, imponeva, a monte, una valutazione di convenienza economica sul mantenimenti della partecipazione; analoga previsione è oggi contenuta nell'articolo 14, comma 5, D.Lgs. n.175/2016): l'esercizio di attività in costante perdita, detto in altri termini, è incompatibile con lo strumento societario, come tale ispirato alla logica del profitto o, quantomeno, dell'economicità di gestione intesa come integrale copertura dei costi con i ricavi.

E' chiaro, infine, che in presenza di partecipazioni minoritarie l'ente socio potrebbe non essere in condizioni di determinare le scelte fondamentali della società: ciò nondimeno, l'ente resta il dominus della propria partecipazione e in ordine a questa deve motivatamente riferire il suo intendimento.

Alla luce di tali canoni interpretativi la Sezione ha esaminato la Relazione sui risultati conseguiti al 31/12/2016 e, nei limiti consentiti, la situazione di alcune società partecipate di maggiore importanza o con situazione di elevata e reiterata criticità.

L'esito dell'esame condotto dalla Sezione va distinto in due differenti aspetti.

Sotto il profilo formale, inteso come completezza contenutistica del piano di razionalizzazione, la relazione chiaramente sconta le lacune dell'originario piano.

L'impostazione di Regione Piemonte, infatti, è sempre stata quella di offrire una comunicazione estremamente sintetica, senza argomentazioni a supporto. Specie per la scelta di mantenimento e dismissione, vero nodo del processo di revisione societaria, spesso l'affermazione delle intenzioni dell'Ente pubblico è stata meramente tautologica.

Sotto altro profilo, invece, va espresso un giudizio sul processo di razionalizzazione.

Da questo punto di vista, i dati oggettivi danno atto dell'effettiva o prossima riduzione del numero di partecipazioni, passando dalle 76 del 2012 alle 60 del 2016 (si rammentano, ad esempio, la fusione di Creso e Tenuta Cannona nella Fondazione Agrion, di Ima Piemonte in Sviluppo Piemonte Turismo, successivamente trasformata in Agenzia regionale turismo, la messa in liquidazione di Pracatinat, poi dichiarata fallita, Tecnoparco, Icarus, Virtual Reality, Saia, Snos, Villa Gualino, Villa Melano, Eurofidi e Nordind, quest'ultima dichiarata fallita, le cessioni di Sagat, Enel Green Power, Sace e Terme di Acqui) e del sensibile risparmio sui costi di funzionamento avvenuto dal 2012 al 2015 (cfr. Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n. 29-4503).

Naturalmente c'è ancora molto lavoro da fare, sia in termini di partecipazioni (per numerose partecipazioni vi sono perplessità circa il ruolo del socio Regione) che di completezza informativa: è quindi auspicabile che il piano di revisione straordinaria di cui al nuovo Testo Unico sulle partecipazioni pubbliche affronti i nodi irrisolti e fornisca, in proposito, un'esauriente indicazione circa le ragioni che muovono il socio pubblico.

Diverse sono le società in costante perdita e, ciò nonostante, nella relazione al 31/12/2016 manca ogni riferimento finanziario: mentre il piano originario ed i primi aggiornamenti contenevano indicazione dell'impegno finanziario a carico di Regione Piemonte (anche per il tramite delle sue partecipate in house), gli aggiornamenti del 2016 e la relazione al 31/12/2016 nulla dicono sul punto. L'indicazione dell'impegno regionale, in realtà, appare fondamentale,

consentendo di verificare i riflessi delle azioni intraprese o da intraprendere sul patrimonio pubblico.

Ancora, la Sezione ha evidenziato perplessità tanto in ordine al mantenimento di alcune società in perdita strutturale (situazione in contrasto non solo con i canoni normativi di convenienza economica, efficienza, efficacia ed economicità, ma altresì con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese) quanto in ordine al sostegno finanziario di soggetti in difficoltà economico imprenditoriale prima ancora che finanziaria.

Per la disamina delle singole situazioni si rimanda al corpo della relazione.

Il Trasporto Pubblico Locale

Magistrato istruttore
Cristiano BALDI

Analisi gestionale
Francesca COLLU

I soggetti attivi del servizio di TPL sono, oggi, sostanzialmente due: da un lato vi è la Regione, alla quale sono affidati compiti e funzioni di programmazione e pianificazione del sistema dei trasporti regionali, di politica tariffaria (monitoraggio delle politiche tariffarie e della bigliettazione elettronica), nonché i procedimenti tecnico-amministrativi e contabili per la gestione delle risorse in materia di trasporto pubblico.

Dall'altro, l'Agenzia per la Mobilità Piemontese, oggi interlocutore privilegiato della Regione Piemonte, cui compete la concreta gestione del servizio e di tenuta dei rapporti contrattuali con i fornitori.

Con riguardo all'esercizio 2016 e successivi, la Regione Piemonte con nota prot. n.1525/UC/TIC ha inviato all'AMP la proposta del Programma Triennale dei Servizi 2016 – 2018. Coerentemente, l'assemblea dell'AMP ha approvato il proprio documento unico di programmazione per l'esercizio (DUP) con il quale la stessa AMP rende conforme la propria programmazione finanziaria a quanto indicato nella proposta inviata.

L'ammontare è così determinato:

FINANZIAMENTO TRIENNIO 2016 - 2018	
2016	533 milioni di Euro
2017	520 milioni di Euro
2018	520 milioni di Euro

La ripartizione delle risorse è ancora basata sull'attuale riparto storico (cfr. art. 4.1 della Proposta di programma Triennale 2016 – 2018 – pag. 19) a causa della mancata definizione, allo stato, del costo standard dei servizi pubblici.

Sotto il profilo gestionale, ruolo principe all'interno del trasporto pubblico locale è ricoperto dall'Agenzia per la mobilità.

Inizialmente, infatti, all'Agenzia era demandata la gestione dei contratti inerenti il servizio automobilistico, tranviario e di metropolitana dell'intera area metropolitana di Torino e della conurbazione (costituita da 32 comuni) ed i servizi ferroviari operanti nell'intera provincia di Torino.

Con la progressiva adesione di tutti gli altri Enti, all'Agenzia è stata trasferita la titolarità dei corrispondenti contratti di servizio: inizialmente i contratti di servizio erano finanziati con fondi messi a disposizione dal bilancio regionale, dal bilancio degli enti locali nonché con i fondi trasferiti dallo Stato a titolo di rimborso sull'iva corrisposta per i contratti di servizio. A decorrere dal 2 novembre 2015 è diventata operativa la trasformazione in “*Agenzia della mobilità*”

piemontese”, con l’ampliamento dell’ambito territoriale di intervento ed il progressivo trasferimento dei contratti di servizio degli ulteriori enti locali aderenti.

L’Agenzia per la Mobilità piemontese tra il 2015 e il 2016 ha acquisito la gestione di ulteriori contratti di servizio. Complessivamente i servizi sui cui interviene l’Agenzia (attraverso contratti di servizio o specifici accordi) sono i seguenti:

SERVIZI FERROVIARI	
Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM)	Servizi ferroviari gestiti da Trenitalia e GTT S.p.A. nella Città Metropolitana di Torino e in parte nella Provincia di Cuneo). Il SFM è gestito attraverso tre differenti contratti, due con Trenitalia ed uno con GTT S.p.A.
Servizio Ferroviario Regionale (SFR)	Sono affidati all’Agenzia i servizi ferroviari regionali che collegano i principali centri piemontesi fra loro e/o con le regioni limitrofe.

SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI LINEA	
Bacino Metropolitano	Servizio urbano e suburbano di Torino e 31 comuni, Pinerolo, Ivrea, Chivasso, Carmagnola, Giaveno, Bardonecchia, Sestriere.
Bacino Sud	Servizi di trasporto extraurbano dell’intero Bacino Sud - coincidente con la Provincia di Cuneo. Contratti per il servizio urbano delle città di Cuneo, Alba, Bra, Fossano, Mondovì (urbano e funicolare), Savigliano, Saluzzo.
Bacino Sud Est	Servizio trasporto pubblico extraurbano Bacino Sud Est (comprendente le Province di Alessandria e Asti). Contratti ed accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico extraurbano, interurbano, urbano, di adduzione e a chiamata del Bacino Sud Est. Contratto extraurbano alessandrino inerente il servizio extraurbano della Provincia di Alessandria e i servizi urbani dei Comuni di Acqui Terme, Ovada e Tortona. Contratto extraurbano astigiano inerente il servizio extraurbano della Provincia di Asti, il servizio urbano di Moncalvo e il servizio a chiamata. Accordo di programma per il servizio urbano del Comune di Novi Ligure. Accordo di programma per il servizio interurbano del Comune di Alessandria e del servizio urbano di Valenza. Accordo di programma per il servizio in area a domanda debole del Comune di Pareto. Accordo di programma per il servizio di adduzione al TPL nel Comune di Agliano. Accordo di programma per il servizio di adduzione al TPL nel Comune di Aramengo. Accordo di programma per il servizio di adduzione al TPL nel Comune di Calamandrana. Accordo di programma per il servizio di adduzione al TPL nel Comune di Calliano. Accordo di programma per il servizio di adduzione al TPL nel Comune di Castagnole Lanze. Accordo di programma per il servizio di adduzione al TPL nel Comune di Castell'Alfero. Accordo di programma per il servizio di adduzione al TPL nel Comune di Cellarengo. Accordo di programma per il servizio di adduzione al TPL nel Comune di Cocconato. Accordo di programma per il servizio di adduzione al TPL nel Comune di Costigliole d'Asti. Accordo di programma per il servizio di adduzione al TPL nel Comune di Mombercelli. Accordo di programma per il servizio di adduzione al TPL nel Comune di Montegrosso d'Asti. Accordo di programma per il servizio di adduzione al TPL nel Comune di Montiglio M.to. Accordo di programma per il servizio dell'area a domanda debole dell'Unione Montana Langa Astigiana - Val Bormida.
D. Bacino Nord Est	Servizi di Trasporto Pubblico Extraurbano dell’intero Bacino Nord Est comprendente le Province di Biella, Novara, VCO e Vercelli. Contratto per l’erogazione del servizio urbano e la gestione della funicolare della città di Biella. Servizio di navigazione interna sul Lago d’Orta.

La Regione Piemonte, dunque, ha optato per un sistema che contempra un unico referente cui affidare i contratti di servizio e, contestualmente, le risorse per farvi fronte. La presenza di un unico soggetto, in grado di sintetizzare le effettive esigenze del servizio sui territori, può condurre ad una ripartizione delle risorse disponibili ottimale e maggiormente aderente alle reali necessità.

D'altra parte, essendo un collettore e sintetizzatore di esigenze ed istanze, ed essendo dotata della necessaria professionalità, l'Agenzia può effettivamente supportare e proporre una organizzazione del servizio maggiormente coerente alle reali necessità del territorio ed alle disponibilità finanziarie.

Sotto il profilo finanziario, ed in particolare il risanamento dei debiti pregressi, nel 2013 il legislatore d'urgenza intervenne al fine di rimuovere lo squilibrio finanziario derivante dalla presenza di passività pregresse, a carico del bilancio regionale, afferenti il servizio di trasporto pubblico locale su gomma e ferro. Tali debiti (risalenti ad un periodo anteriore al 2013) ammontavano complessivamente a 350 milioni di euro. Il D.L. 8 aprile 2013 n. 35 (convertito con modificazione in Legge 6 giugno 2013, n. 64) individuava una misura straordinaria per la Regione Piemonte per rimuovere tale squilibrio (piano di rientro con risorse anticipate dal Fondo per la coesione e lo sviluppo (art. 11, commi 6 e 7, del citato Decreto Legge): la Regione, con D.G.R. n. 25 – 5760 del 6 maggio 2013, approvava il Piano di rientro, successivamente modificato ed integrato (con specifico riferimento alla copertura finanziaria del debito pregresso ed alle azioni di riprogrammazione dei servizi di TPL) con D.G.R. n. 11 – 6177 del 29 luglio 2013³.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze approvava il Piano di rientro autorizzando Regione Piemonte ad utilizzare nel 2013, quale fonte di finanziamento iniziale, le risorse attinte dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011 nel limite massimo di 150 milioni di euro.

Come già rilevato in più occasioni da questa Sezione, il piano di rientro è stato oggetto di plurime rimodulazioni e posticipazioni culminate - ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 452 a 458 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - con la cessione di parte dei debiti al commissario per il pagamento dei debiti pregressi. I debiti trasferiti alla gestione commissariale (pari euro 132.033.564,64) hanno trovato finanziamento

³ Il Piano di rientro, così come modificato e integrato, indicava una serie di interventi di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale su ferro e su gomma, compresi i servizi a domanda debole.

attraverso le risorse derivanti dall'anticipazione di liquidità di cui all'art. 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35.

Alla fine dell'esercizio 2014 il debito pregresso non ancora ripianato era pari ad euro 182.033.364,58: tale importo era indicato fra le passività tanto nel conto del patrimonio che nel rendiconto della Regione Piemonte relativo al 2014 (art. 5, comma 1, lett. e) Legge regionale 25 del 1 dicembre 2015).

Gli ulteriori euro 50.000.000, oltre i 132 trasferiti al commissario, avrebbero dovuto essere finanziati con lo svincolo di una quota del FSC, Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, previsto dal D.L. 8 aprile 2013, art. 11, commi 6 e 7.

Con il giudizio di parificazione 2015 (cfr. SCPIE/PARI/92/2016) si dava atto che tale importo, inizialmente previsto in entrata e stanziato in spesa, non veniva accertato in sede di rendiconto finanziario.

Il Piano di rientro originariamente approvato è stato successivamente modificato dalla Regione Piemonte con una prima D.G.R. n. 8 - 2823 del 25 gennaio 2016.

Con il Decreto del MIT n. 404 del 29 novembre 2016 si approva il Piano di rientro della Regione Piemonte, così come modificato con la menzionata D.G.R. e si assicurano, a copertura dello stesso, le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la coesione, di cui alla Delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 20011, nel limite massimo di euro 49.378.886,55.

Nel corso dell'esercizio 2016 la Regione ha previsto l'entrata di tali risorse sul capitolo n.26520 e la spesa su due distinti capitoli, il n. 112724 per euro 27.036.675,86 ed il n. 171367 per euro 22.342.212,08.

Ad aprile 2017, tuttavia, tali fondi non sono ancora stati trasferiti a Regione Piemonte che, pertanto, non ha né accertato né impegnato gli importi di cui sopra.

La Sezione prende dunque atto che la Regione ha contabilizzato l'importo di euro 49.378.886,55 nella parte accantonata del risultato di amministrazione, recependo le osservazioni formulate in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2015 in merito alle passività pregresse per il trasporto pubblico locale.

Rilevato che al 31/12/2016, tuttavia, le risorse che avrebbero dovuto essere trasferite dal MIT non risultano ancora messe a disposizione, è opportuno che la Regione mantenga prudenzialmente l'accantonamento nel risultato di amministrazione fino a svincolo effettivo da parte del CIPE dell'importo di cui si è trattato.

Per quanto attiene l'ordinario esercizio finanziario 2016, i Decreti MEF di ripartizione delle risorse del *Fondo per il concorso finanziario dello Stato al trasporto pubblico locale*

(rispettivamente il n. 32585 del 13 aprile 2016 e il Decreto n. 403 del 28 novembre 2016) stanziavano complessivi euro 4.850.776.000,00 a valere per l'esercizio finanziario 2016.

Per la Regione Piemonte le risorse sono determinate in euro 476.664.406,54, computati al netto delle decurtazioni sulle risorse 2015 (pari a complessivi euro 7.320.317,75), e sono così suddivisi:

- euro 285.998.643,92 (60% di acconto al netto delle decurtazioni riferite all'esercizio 2015);
- euro 190.665.762,62 (40% saldo 2016 al netto delle decurtazioni riferite all'esercizio 2015 – l'importo al lordo delle decurtazioni era pari ad euro 197.986.080,36).

Il sistema di finanziamento del servizio, peraltro, prevede che vi siano, accanto a risorse di origine statale, risorse regionali. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 16, comma 2 della Legge n. 1/2000, tali sono le risorse finalizzate ad ogni intervento afferente il servizio di TPL, in particolare a copertura dei c.d. "servizi minimi".

In ordine a tali risorse finanziarie, la scelta della Regione Piemonte, confermata anche per questo esercizio finanziario, è quella di non ricondurle a specifici capitoli d'entrata ma all'insieme delle entrate libere. Per l'esercizio 2016, l'importo delle entrate proprie impegnate nei servizi di TPL è pari ad euro 21.281.066,39.

Complessivamente, dunque le risorse messe a disposizione del servizio per l'esercizio 2016 ammontano ad euro 505.265.791,67.

E' peraltro emerso che gli impegni di competenza 2016 presentano una cifra maggiore, pari ad euro 562.952.169,50: tale differenza risiede nel fatto che parte degli impegni 2016 sono impegni assunti in anni precedenti e reimputati nel 2016 (per un importo pari ad euro 57.686.377,83).

L'esame dei dati impone due considerazioni.

La prima attiene alla copertura degli impegni atteso che le fonti di finanziamento del TPL nell'importo sopra indicato non sono sufficienti a coprire i 562 milioni impegnati.

Come si può notare, il delta tra impegnato e risorse stanziato in competenza è di circa 57 milioni di euro, relativi a impegni di esercizi precedenti re-imputati nel 2016.

Tale importo, pertanto, dovrebbe essere transitato nel fondo pluriennale vincolato tanto in entrata quanto, per neutralizzare la posta, in spesa.

Tuttavia, essendo il fondo pluriennale vincolato un aggregato omogeneo (distinto solo per parte corrente e parte capitale), non è possibile individuare la relativa risorsa (che Regione Piemonte, nonostante la richiesta istruttoria, non ha precisato).

La seconda considerazione attiene alla modalità di individuazione e trasferimento delle risorse a finanziamento del servizio di TPL che, finalmente, appare connotata da maggiore certezza.

Non dovrebbe più ripetersi quanto accaduto nel corso di precedenti gestioni in cui le risorse originariamente stanziare venivano ridotte in corso di esercizio finanziario e tale riduzione era comunicata agli Enti soggetti di delega a programmazione avvenuta o, peggio ancora, ad attività già parzialmente svolta. Tali situazioni, lo ricordiamo, nel medio-lungo periodo si sono rivelate causa di disavanzi accumulatisi nel tempo e culminate con l'esigenza di predisporre un apposito piano di rientro.

Questa nuova e positiva gestione era stata, in parte, già stata segnalata con lo scorso giudizio di parificazione.

Per l'esercizio 2016 l'importo complessivo preventivato a finanziamento del servizio di TPL, al netto delle riduzioni operate per far fronte al piano di rientro dal maggiore disavanzo, è stato pari a circa 533 milioni di euro e la cifra era stata comunicata già sul finire del 2015 (cfr. D.C.R. nn. 1118 – 45411, 119 – 45412 del 22 dicembre 2015 e n. 121 – 46075 del 29 dicembre 2015, provvedimenti modificati ed integrati dalla D.G.R. n. 1 - 3859 del 1 settembre 2016 e dalla D.C.R. n. 162 - 29636 del 13 settembre 2016).

E' vero che la cifra era inferiore alle attese dell'Agenzia ma questa, secondo quanto dichiarato dalla Regione, aveva provveduto ad adeguare la propria programmazione finanziaria (con al DUP 2016–2018) alle indicazioni contenute nella Proposta di Programmazione Triennale dei Servizi 2016–2018 (cfr. nota di risposta della Regione del 28/04/2017).

D'altra parte, la presenza di un solo soggetto gestore assicura, da un lato, una più autorevole capacità di interlocuzione con la Regione, dall'altro, una maggiore rapidità nell'adeguare le proprie esigenze finanziarie – ridiscutendo i contratti con i fornitori ultimi – alle relative disponibilità (in sostanza, la ridiscussione annuale dei contratti e dei servizi permette, l'anno successivo o su base pluriennale, di reperire eventuali risorse venute a mancare).

La contribuzione mensile all'Agenzia, inoltre, in dodicesimi dell'importo originariamente determinato, è evidente sintomo di una gestione regolare e costante delle risorse finanziarie necessarie alla copertura del servizio.

Gestione dei fondi comunitari della Regione Piemonte

Magistrato istruttore

Massimo VALERO

Analisi gestionale

Mauro CROCE

Con riguardo alla spesa relativa ai Fondi comunitari sono stati presi specificamente in esame gli interventi riconducibili alla politica comunitaria di coesione socio-economica, che ha fondamento nell'art. 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ed il cui obiettivo è quello di favorire la riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie Regioni, perseguito dall'Unione con la messa a disposizione di contributi erogati, in particolare, attraverso gli strumenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE)⁴.

Si evidenzia che l'attività di controllo sui fondi FESR e FSE, relativamente al periodo di programmazione 2007-2013, è stata caratterizzata, nell'anno di riferimento, da una accelerazione delle operazioni di pagamento da rendicontare alla Commissione europea visto che i documenti di certificazione della spesa, potevano essere presentati fino al 31 marzo 2017, data entro la quale era necessario inviare le domande finali di pagamento alla Commissione.

La Regione ha comunicato che sul FESR al 31/12/2016 la spesa certificata è stata pari ad euro 1.149.280.674,10, a fronte di una dotazione finanziaria del Programma pari ad euro 1.027.820.044,00 con pagamenti che si aggirano intorno al 113% rispetto agli stanziamenti e sul FSE al 31/12/2016 la spesa certificata è stata pari ad euro 1.009.710.574,80, a fronte di una dotazione finanziaria del Programma, pari ad euro 1.001.100.271,00, con pagamenti intorno al 102,5% rispetto agli stanziamenti. Con ciò assicurando alla fine del ciclo di programmazione un elevato utilizzo.

Con la programmazione 2014-2020 sono stati modificati i precedenti obiettivi concentrandoli in "Investimenti per la crescita e l'occupazione" e "Cooperazione territoriale europea", in virtù del primo obiettivo è stato assegnato alla Regione Piemonte un importo complessivo di euro 1.838.134.740,00 relativamente al FSE e FESR; ulteriori risorse sono state assegnate per il settore agricolo. L'iter di approvazione ha avuto tempi diversi per i due fondi e l'avvio della nuova programmazione ha subito ritardi per la concomitante chiusura della precedente.

Va però evidenziato, positivamente, che nel 2016 il trend di spesa riferito alla programmazione 2014/2020, è stato, in confronto alle altre regioni d'Italia, di buon livello in particolare sul FSE. L'auspicio è che nelle prossime annualità si possano raggiungere livelli elevati di spesa e conseguenti ambiti di realizzazione soddisfacenti.

⁴ Disciplinati nel Regolamento CE del Consiglio n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 e, relativamente alle modalità applicative, nel Regolamento CE 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006.

I controlli interni

Magistrato istruttore
Cristiano BALDI

Analisi gestionale
Francesca COLLU

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, all'interno di un panorama normativo rimasto immutato nel corso dell'anno 2016, l'esercizio 2016 è stato caratterizzato da importanti novità per la Regione Piemonte.

Con delibera 17 ottobre 2016, n. 1- 4046, la Giunta ha ricondotto ad unitarietà la disciplina sui controlli interni, approvando il testo della "Disciplina del sistema dei controlli interni della Regione Piemonte" e così dando sistemazione organica alla disciplina in tema di controllo di regolarità amministrativa, di regolarità contabile, di legittimità, di gestione, strategico, valutazione delle prestazioni del personale, di controllo analogo, di audit interno, di controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Tale delibera si colloca in un contesto di cui la Sezione aveva evidenziato le lacune, sia per quanto attiene al sistema di classificazione, codificazione e catalogazione delle fonti, legislative e regolamentari di riferimento, che sul merito delle singole tipologie di controllo.

Per quanto attiene ai singoli controlli, il nuovo testo della disciplina dei controlli interni prevede che il controllo di regolarità amministrativa, per gli atti dirigenziali, a cura degli stessi dirigenti, tenuti ad attestare la regolarità amministrativa con apposita dichiarazione da inserire nel testo del provvedimento.

La Sezione, sul punto, non può che rilevare il difetto di alterità tra il proponente l'atto ed il preposto al suo controllo di regolarità amministrativa: tale situazione, è evidente, rende il controllo di regolarità amministrativa preventiva del tutto inutile.

Per quanto concerne l'aspetto contabile del controllo di regolarità, esso viene concentrato in capo alla Direzione Risorse Finanziarie: il controllo appare adeguatamente strutturato, venendo centralizzato in un'unità professionalmente specializzata a tal fine.

Affine al controllo di regolarità è il controllo di legittimità svolto dal Responsabile del Settore Segreteria della Giunta regionale o da suoi delegati ed avente ad oggetto le proposte di delibera di Giunta e di delibera del Presidente della Giunta: è necessario una migliore sistematizzazione di tale controllo quanto al rapporto, ed alle possibili sovrapposizioni, con il controllo di regolarità amministrativa.

Sempre nell'ambito dei controlli di legittimità/regolarità è poi previsto un controllo successivo, da svolgersi a campione, sulle determinazioni generali. Anche in tal caso, il controllo mira a verificare la legittimità, la regolarità e la correttezza, sotto il profilo tecnico, degli atti e delle procedure di formazione degli stessi, con particolare riguardo al rispetto delle norme. E, come già il controllo preventivo di legittimità, è affidato ad una struttura terza, individuata dalla Giunta nell'ambito della Direzione "Segretariato Generale".

Va detto, peraltro, che allo stato la struttura adibita a tale controllo non è ancora operativa. Quanto al controllo di gestione, su cui in passato la Sezione aveva sollevato numerose perplessità, esso risulta organicamente disciplinato dagli articoli 18 e seguenti della disciplina approvata con la delibera di Giunta n. 4046 del 17 ottobre 2016.

Tale controllo, a supporto della programmazione finanziaria e mediante un sistema di reportistica periodica, è diretto a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e a valutare la funzionalità, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, anche attraverso interventi di correzione. Le indicazioni contenute nella nuova Disciplina dei controlli interni colmano le lacune evidenziate nella precedente relazione, individuando chiaramente il perimetro soggettivo ed oggettivo del controllo di gestione.

Il controllo strategico mira a verificare la congruenza tra le priorità strategiche di legislatura ed i risultati conseguiti, rivelando eventuali scostamenti ed individuandone cause e responsabilità. Esso, inoltre, valuta l'impatto delle politiche regionali sul contesto di riferimento di specifici ambiti in cui la Regione opera.

La disciplina di tale controllo non appare compiuta atteso che non sono specificati né gli strumenti oggetto di valutazione, né gli indicatori utilizzabili (salvo un accenno a non meglio indicate "informazioni statistiche") né, infine, i destinatari del prodotto del controllo.

Allo stesso modo, anche la disciplina del ciclo della performance appare generica ed incompleta, non consentendo un esame compiuto del sistema.

Ciò, nonostante il ciclo della performance sia aspetto centrale del sistema introdotto dal decreto legislativo n. 150/2009.

Vi sono quattro elementi di fondamentale importanza per l'attuazione del ciclo di gestione della performance: il piano della performance, il sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo, il sistema di misurazione e valutazione a livello individuale, e la relazione della performance.

Nessuno di tali elementi risulta disciplinato in modo organico nella disciplina dei controlli interni approvata con D.G.R. n. 4046 del 17 ottobre 2016.

In un momento storico in cui le società partecipate sono oggetto di grandi attenzioni legislative, particolarmente apprezzabile risulta lo sforzo della Giunta Regionale che con deliberazione 11 aprile 2016, n.1-3120 ha delineato i requisiti della società in house: gli statuti delle varie società dovranno essere adeguati (ove necessario) al fine di riconoscere alla Regione il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative e di assicurare che i relativi organi amministrativi vengano pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica.

Ancora più apprezzabile l'approvazione delle linee guida relative all'esercizio del controllo analogo degli Organismi operanti in regime di "in house providing": tenuto conto che una forma di controllo è già esercitata da diverse direzioni regionali *ratione materiae*, in relazione alle specifiche attività affidate agli organismi in house, l'esigenza di unitarietà e coordinamento tra le singole strutture ed una appositamente destinata a tale controllo era evidentemente da soddisfare.

In conclusione, l'approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni costituisce un indubbio passo avanti nella direzione della sistematizzazione organica: tale disciplina, tuttavia, allo stato non può ritenersi completa.

Così come, allo stato, non risultano adeguatamente strutturate alcune tipologie di controllo. Quanto, infine, al profilo di effettività del nuovo sistema di controlli, esso non risulta ancora a regime secondo la nuova disciplina illustrata.

Gestione del settore sanitario della Regione Piemonte

Magistrato istruttore

Luigi GILI

Analisi economico-finanziaria

Antonella Anna LEVANTO

Barbara BARATTELLI

I. La gestione del sistema sanitario regionale anche nell'esercizio 2016 è stata caratterizzata dal trascinarsi delle azioni previste dal piano di rientro, a suo tempo sottoscritto dalla Regione Piemonte con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e Finanze, che non sono state realizzate nei termini o che sono state realizzate solo parzialmente nel periodo interessato.

Al termine dell'esercizio 2015, come risultante dal verbale del Tavolo di monitoraggio del 20 aprile 2016, numerose attività erano ancora da concludersi. Pertanto, la procedura di piano di rientro si è protratta per tutto il 2016, condizionando quindi sia la programmazione che la gestione del sistema sanitario regionale.

In particolare, l'avvio delle attività necessarie per adottare il bilancio preventivo della GSA veniva previsto nel 2016, ma tuttavia anche per il citato esercizio tale adempimento non risulta attuato. Al riguardo si evidenzia come quest'attività dovesse essere già stata effettuata dal 2012.

Anche per quanto riguarda i bilanci preventivi 2016 delle aziende sanitarie e del consolidato regionale si prevedeva l'approvazione a fine aprile 2016. Al riguardo la Regione ha provveduto ad assegnare alle Aziende del SSR obiettivi economici/finanziari incentrati sul concetto di "efficienza tecnica", ovvero impattanti sulla cosiddetta qualità dell'efficienza gestionale delle singole strutture ospedaliere. Tali iniziative introducono, per la prima volta, il concetto di inefficienza gestionale per azienda, quantificata nel disavanzo aziendale dei conti, permettendo di assegnare contestualmente obiettivi di efficientamento da perseguire entro il 2016.

Tra questi, in particolare l'obiettivo di "rientro fondo di riequilibrio" ha imposto ad ogni ASR la predisposizione di un piano di efficientamento sanitario al fine di definire le azioni necessarie per perseguire la razionalizzazione della spesa 2016 coerentemente agli obiettivi di programmazione sanitaria e nel rispetto dei vincoli aziendali di sostanziale pareggio di bilancio. Con la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono stati introdotti i Piani di rientro per le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie e gli IRCCS pubblici, come strumenti per il perseguimento dell'efficienza gestionale delle aziende stesse. La Regione Piemonte con D.G.R. n. 122-3857 del 4 agosto 2016, ha individuato l'ASO Città della salute come ente da sottoporre a piano di efficientamento triennale.

In merito alla certificabilità dei bilanci prevista dall'art. 1 c. 291 della Legge n. 266/2005, nella riunione del Tavolo di monitoraggio del 21 marzo 2017, la Regione ha dichiarato che la realizzazione del PAC (percorso attuativo della certificabilità) non prosegue secondo il piano

di lavoro programmato. In particolare nella “Relazione periodica 2016 regionale sul PAC - avanzamento-integrazione” (prot. 17 del 16/03/2017) la Regione fa presente che gli esiti raggiunti non risentono pienamente delle attività regionali avviate con il supporto dell’Advisor a partire da novembre 2016. Il 92% delle azioni con scadenza al 31/12/2016 risultano essere state implementate dalle aziende: per 122 azioni la Regione prevede il conseguimento dell’obiettivo completo nel breve periodo, mentre per 52 azioni si è provveduto ad attivare momenti di confronto tecnico finalizzato a realizzare il pieno conseguimento entro luglio 2017. I Tavoli segnalano che dalla tabella inserita nella relazione risultano ancora azioni con scadenze superate non implementate in tutte le aziende a causa di criticità di tipo organizzativo. Pertanto la Regione, alla luce delle attività in corso finalizzate al recupero del ritardo sulle azioni con scadenza superata, è considerata adempiente con raccomandazione a risolvere le criticità riscontrate al fine di implementare completamente le azioni con scadenza ormai superata.

Per quanto riguarda le attività relative ai flussi informativi (reingegnerizzazione del sistema informativo a supporto delle attività di controllo, sistema di contabilità unico, aggiornamento fascicolo sanitario elettronico, aggiornamento CUP unico, razionalizzazione dei sistemi territorio, ricetta dematerializzata, servizi on line ai cittadini), nella riunione del Tavolo di monitoraggio del 21 marzo 2017 la Regione è stata dichiarata adempiente.

Nel corso del 2016, dalle verifiche del Tavolo di monitoraggio, è emerso il mancato rispetto, da parte degli enti del SSR, dei termini di pagamento imposti dalla normativa vigente.

Nella verifica del 21 marzo 2017 sono stati riportati i dati dei pagamenti dei fornitori, da parte delle aziende sanitarie, sia come importi pagati che come termini di pagamento.

È stato evidenziato che il 69% dei pagamenti effettuati durante l’anno 2016 fa riferimento a fatture emesse nello stesso anno, il 29% a fatture emesse nel 2015 e solo il 2% a fatture emesse nel 2014 e negli anni precedenti.

Complessivamente il 71% del valore dei pagamenti effettuati è stato fatto oltre i termini previsti dalla normativa.

In tutti e quattro i trimestri del 2016 l’indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato ai sensi del DPCM 22/09/2014, conferma termini di pagamento che superano quelli previsti dalla direttiva europea.

Al riguardo si osserva che l’anzianità dei debiti pagati incide sul valore dell’indicatore: più datati sono i debiti pagati più elevato sarà l’indicatore e pertanto, il fatto che le Aziende abbiano pagato prevalentemente debiti del 2016, incide favorevolmente.

Tale criticità era già emersa nel 2015, e nella riunione del 20 aprile 2016 il Tavolo di monitoraggio invitava la Regione a predisporre una relazione di dettaglio sulle risorse da ripristinare finanziariamente a favore delle Aziende, a seguito di prelievi operati negli anni precedenti dalla Regione per esigenze di cassa del settore non sanitario, sottolineando la gravità di tale circostanza che costituiva elemento fondamentale di valutazione in ordine alla conclusione positiva del Piano di rientro. Tali risorse vengono quantificate in 1.505 milioni di euro e nella riunione del 16 novembre 2016, visto il permanere delle difficoltà finanziarie delle aziende sanitarie, confermate dal ritardo con cui vengono effettuati i pagamenti dei fornitori, viene evidenziata la necessità di provvedere in tempi certi alla corresponsione al SSR.

Pertanto, con Legge regionale n. 24 del 5 dicembre 2016 (assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie) la Regione ha previsto l'adozione di misure per il raggiungimento da parte delle aziende sanitarie regionali dell'obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento. In particolare l'articolo 14 dispone che *“a decorrere dall'esercizio 2017 e fino all'esercizio 2022, è garantito il trasferimento di cassa in favore della gestione sanitaria da prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria, per un importo pari a euro 65 milioni per ciascuno dei primi due anni e per euro 113 milioni per ciascuno dei restanti quattro anni, per trasferimenti in favore delle aziende sanitarie regionali da destinare alla riduzione dei residui passivi al 31 dicembre 2015. A decorrere dall'esercizio 2023 e fino all'esercizio 2026 è garantito il trasferimento di cassa in favore della gestione sanitaria da prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria, per importi, riferiti a ciascun anno, pari a euro 200 milioni nel 2023, a euro 220 milioni nel 2024, a euro 240 milioni nel 2025, a euro 263 milioni nel 2026, da destinare alla riduzione dei residui passivi verso le aziende sanitarie regionali al 31 dicembre 2015”*. Inoltre *“la Giunta regionale è autorizzata, per ciascuno degli anni compresi tra l'esercizio 2017 e l'esercizio 2038, a prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria un importo massimo di euro 15 milioni annui per trasferimenti al conto corrente della gestione sanitaria, appositamente istituito ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 118/2011, conseguente all'eventuale riduzione rilevata in sede di bilancio consolidato del servizio sanitario regionale di ciascun anno rispetto al 2015, nelle componenti patrimoniali relative al fondo rischi e oneri, al TFR ed all'utilizzo dell'utile”*.

Al termine della riunione del 21 marzo 2017 è stata dichiarata la conclusione positiva del Piano di rientro. Ciò in conseguenza dell'adozione del programma di restituzione della liquidità al SSR nonché della positiva attuazione del programma operativo 2013-2015 con le seguenti prescrizioni:

- sui CAVS, viene ribadita la necessità che la Regione approvi una disciplina organica degli stessi volta a precisarne la collocazione nell'ambito dell'area territoriale;

- vengono richiesti i protocolli d'intesa tra la Regione e le Università degli studi di Torino e del Piemonte Orientale.

2. Dall'analisi della relazione sul bilancio di previsione 2016 redatta dall'organo di revisione, ai sensi dell'art. 1, co. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213 è emerso quanto segue:

2.1 La relazione ha evidenziato che nel 2016 il bilancio regionale, pur recependo le disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011, presenta ancora una parziale applicazione del disposto dell'art. 20 comma 1⁵, il quale prevede l'articolazione in capitoli ai fini della perimetrazione. Il bilancio di previsione, infatti, non è articolato in capitoli e dà evidenza solo alle entrate relative al finanziamento ordinario corrente. Dal lato della spesa i programmi che compongono la missione 13 "tutela della salute" permettono di dare evidenza alle grandezze previste dall'art. 20 sopra citato, ma non si rileva in ogni caso l'articolazione in capitoli.

L'articolazione in capitoli, conformemente a quanto previsto dall'articolo 39 del D.Lgs. n.118/2011⁶, è stata approvata con successivo provvedimento, D.G.R. 11 aprile 2016 n. 3-3122, che approva il bilancio gestionale e nell'allegato 3 evidenzia tutte le entrate e le spese della gestione sanitaria, effettuando così una sorta di perimetrazione.

⁵ Ai sensi dell'art. 20, co. 1, D.Lgs. n. 118/2011, nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:

A) Entrate:

- a) Finanziamento sanitario ordinario corrente
- b) Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
- c) Finanziamento regionale del disavanzo pregresso
- d) Finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli investimenti per l'edilizia

sanitaria finanziati ai sensi dell'art. 20, L. n. 67/1988.

B) Spesa:

- a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back;
- b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;
- c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;
- d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988.

⁶ Ai sensi dell'art. 39, co. 10, D.Lgs. n. 118/2011 contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio. L'ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'art. 4.

La perimetrazione presente in allegato al bilancio finanziario gestionale, tuttavia, risulta diversa da quella approvata con successivo provvedimento, D.G.R. 27 giugno 2016, n.33-3542. Inoltre, in allegato al disegno di legge di approvazione del rendiconto 2016 è stato definito il perimetro sanitario che risulta diverso da quello definito a preventivo, in quanto sono stati inclusi ed esclusi numerosi capitoli.

La formalizzazione della perimetrazione in sede previsionale, dunque, non ha garantito l'immodificabilità dei capitoli che si riferiscono al settore.

2.2 La relazione dà atto di una maggiore valorizzazione del bilancio di previsione: tutte le Aziende infatti hanno adottato i loro bilanci di previsione entro il 31 dicembre 2015, in attuazione alle disposizioni regionali. Si rilevano dunque tempistiche coerenti con la normativa regionale e nazionale, se pur non completamente rispettose dei termini di legge. L'articolo 32 del D.Lgs. n. 118/2011, infatti richiede l'approvazione, da parte della Giunta, dei bilanci preventivi delle aziende e del loro consolidato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, presupponendo che l'adozione da parte delle Aziende avvenga prima di tale termine.

I bilanci delle Aziende, così come il consolidato, inoltre non risultano approvati dalla Giunta regionale, risultando confermata la criticità già rilevata in sede di parifica sul rendiconto degli anni precedenti.

3. Quanto ai dati del rendiconto 2016, nel disegno di legge di approvazione è presente un allegato (allegato "6"), recante la perimetrazione dei capitoli riguardanti il settore sanitario che contempla tanto le entrate quanto le spese.

Dall'esame del detto documento risulta che gli accertamenti corrispondono agli impegni e questa uguaglianza lascia supporre che sia stata "costruita" ex post in modo tale da garantire la totale copertura delle spese per la sanità. Tale uguaglianza è stata garantita dal capitolo 10442, relativo all'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche – quota sanità, il cui importo inserito in perimetrazione è diverso rispetto all'accertamento nel rendiconto.

Si rileva l'assenza di capitoli presenti invece nella perimetrazione effettuata a preventivo o nelle perimetrazioni degli esercizi precedenti. Inoltre anche nel 2016 si sono rilevati impegni e atti di liquidazione a favore degli Enti del Servizio sanitario su capitoli non dedicati esclusivamente alla sanità.

In conclusione, ancora per il 2016, la perimetrazione effettuata è parziale, non sufficientemente chiara e dettagliata.

4. Le risorse destinate al settore sanitario, qualsiasi siano gli accertamenti presi a riferimento (quelli risultanti dalla perimetrazione allegata al disegno di legge di approvazione del rendiconto regionale, ovvero, valorizzando il lavoro di analisi fatto dalla Sezione, quelli che pur non rientrando nella predetta perimetrazione, sembrano risultare più propriamente riconducibili al SSR perché appartenenti alla Direzione Sanità o perché destinati al settore), superano ampiamente il 70% delle risorse regionali.

La Regione Piemonte è risultata destinataria di un finanziamento indistinto ante mobilità e al lordo dei ricavi ed entrate proprie convenzionali, pari a euro 8.042.873.676 e di risorse del FSN vincolato per un importo pari a euro 129.156.604, entrambi coerenti con gli accertamenti effettuati. Tuttavia l'importo definitivo del fondo sanitario vincolato ripartito tra le Aziende sanitarie non è coerente con gli accertamenti e gli impegni regionali, risultando pari a 152 milioni di euro.

Le risorse extra fondo sanitario regionale vincolate sono quantificate nella perimetrazione per circa 35 milioni di euro, oltre ad altre entrate correnti a carico del bilancio regionale per 148 milioni di euro.

I contributi extra fondo sanitario ripartiti tra le Aziende risultano invece pari a circa 96 milioni di euro.

La perimetrazione dunque non permette di riconciliare i contributi extra fondo accertati ed impegnati nel rendiconto regionale con le risorse contabilizzate dalle Aziende.

Per quanto riguarda le risorse destinate a finanziare gli investimenti la perimetrazione indica un importo di appena 2.975.735,56 euro, di molto inferiore agli impegni in conto capitale (pari a circa 24 milioni di euro).

5. La spesa sanitaria del 2016, solo secondo la perimetrazione effettuata dalla Regione (pari a 8.463 milioni di euro), risulta inferiore a quella del 2015 (sia al dato regionale, pari a 8.479 milioni di euro, sia alla rielaborazione effettuata da questa Sezione, pari a 8.494 milioni di euro). Al contrario, aggiungendo i capitoli non considerati dalla Regione, ma inerenti all'ambito sanitario, la spesa, pari a 8.548 milioni di euro, risulta superiore ad entrambi i dati del 2015.

Si è registrato inoltre un aumento della spesa regionale complessiva che passa da circa 10.653 milioni di euro del 2015 a 11.423 milioni di euro del 2016.

Pertanto l'incidenza della spesa sanitaria 2016 sul totale della spesa regionale è pari a circa il 74,83%, considerando i dati rielaborati dalla Sezione, e pari al 74,09% se si considera la

perimetrazione effettuata dalla Regione. Dette percentuali risultano inferiori a quelle del 2015 pari rispettivamente a 79,73% e 79,59%.

Con riguardo solo alla spesa sanitaria corrente si rileva un aumento rispetto al 2015, solo se si prende a riferimento il dato rielaborato da questa Sezione; stesso andamento si rileva se si elimina la spesa corrente destinata a coprire i disavanzi pregressi.

La spesa per investimenti riferita al settore sanitario ha subito, anche nel 2016, un forte rallentamento passando da circa 33 milioni di euro del 2015 ad un valore di circa 25 milioni di euro del 2016. Al contrario, la spesa per investimenti regionale nel suo complesso aumenta passando da 227 milioni di euro del 2015 a 616 milioni di euro del 2016.

Pertanto i due andamenti combinati hanno fatto sì che l'incidenza della spesa sanitaria per investimenti rispetto a quella complessiva sia appena il 4%, replicando l'andamento decrescente già rilevato nella precedente relazione.

6. Dall'analisi del rendiconto 2016 è emersa la presenza di vincoli di destinazione estesa anche alle entrate di origine regionale, superando le criticità rilevate in sede di parifica sul rendiconto 2014. Questi vincoli di destinazione garantiscono, salvo eccezioni, l'uguaglianza tra gli accertamenti e gli impegni di capitoli collegati. La stessa uguaglianza invece non è riscontrabile in termini di cassa: le risorse riscosse non sempre sono state utilizzate per pagare le spese ad esse collegate.

7. Particolare attenzione è stata posta anche alla gestione dei residui.

Il valore dei residui attivi afferenti al settore sanitario è pari a 2.986 milioni di euro.

Si osserva che i residui al 31/12/2016 derivano per il 40% dalla gestione in conto residui, mentre per il 60% dalla gestione in conto competenza.

Circa il 60% dei residui attivi in conto residui risultano riscossi nel corso del 2016 e si riscontra una perdita definitiva di risorse vincolate per 211.113 euro.

8. I residui passivi, comunicati dalla Regione, risultano pari a 4.863 milioni di euro. I pagamenti in conto residui sono pari al 44% dei residui al 31/12/2015, in miglioramento rispetto all'esercizio precedente, ove si erano rilevati pagamenti pari all'11% dei residui al 31/12/2014. Confrontando i residui attivi con quelli passivi, emerge come i primi continuino ad essere inferiori ai secondi. Dalla gestione in conto residui risulta che le risorse da ricevere non sono sufficienti a pagare le obbligazioni ancora da pagare, e questa differenza incide sul risultato di amministrazione.

Nel 2016 peraltro aumenta tale divario, confermando lo sfasamento temporale tra le riscossioni e i pagamenti con la tendenza, in conto competenza, ad incassare di più di quanto provveda a pagare.

9. Dall'analisi dei capitoli componenti il perimetro sanitario la Regione ha riscosso somme per euro 10.252.522.285,63 (di cui 8.527.727.613,36 in conto competenza) e pagato somme per euro 10.249.574.138,35 (di cui 8.170.878.570,69 in conto competenza).

Gli importi differiscono, se pur rispettando lo stesso ordine di grandezza, dai prospetti rilevati dal SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) e allegati al rendiconto, in cui risultano riscossioni per euro 10.294.226.003,39 e pagamenti per euro 10.236.695.029,11. Si rileva dunque una non coerenza interna tra gli allegati dello stesso disegno di legge di approvazione al rendiconto.

Peraltro, sempre dal SIOPE si rileva un fondo cassa a fine esercizio pari a euro 281.855.596,96 che deriva dal fondo di cassa iniziale (euro 224.322.805,27), a cui sono state aggiunte le riscossioni (euro 9.683.570.086,02) e sottratti i pagamenti effettuati nel 2016 (euro 9.936.037.294,33).

Anche in questo caso si rilevano diversità negli importi delle riscossioni e dei pagamenti tra prospetti dello stesso sistema informativo.

10. Dal confronto dei dati del conto economico consolidato del SSR al IV trimestre 2016 con i dati del consuntivo dell'esercizio 2015 e con i dati del preventivo 2016, si rileva quanto segue.

Il CE del IV trimestre 2016 evidenzia un risultato economico positivo, pari a 7,2 milioni di euro, in aumento rispetto a quello dell'esercizio precedente (6,35 milioni di euro), e decisamente migliore rispetto a quello preventivato (-42 milioni di euro).

Esaminando i risultati parziali si osserva un aumento del saldo della gestione ordinaria che passa da 183,48 milioni di euro nel 2015 a 199,29 milioni di euro nel 2016 con un miglioramento pari a 15,81 milioni di euro, un aumento del saldo della gestione finanziaria che passa da -19,80 milioni di euro nel 2015 a -18,45 milioni di euro nel 2016 con un miglioramento pari a 1,35 milioni di euro, e una diminuzione di quello della gestione straordinaria che passa da 46,64 milioni di euro nel 2015 a 29,66 milioni di euro nel 2016 con un peggioramento pari a 16,98 milioni di euro.

Nello specifico la gestione ordinaria evidenzia un incremento del totale del valore della produzione pari a 66,91 milioni di euro. Quest'aggregato ammonta a circa 8.802 milioni di euro, importo superiore sia al valore dell'esercizio 2015 (circa 8.735 milioni di euro), sia a quello del

preventivo 2016 (circa 8.700 milioni di euro). Anche il totale dei costi della produzione, pari a circa 8.602 milioni di euro, aumenta rispetto al 2015 (circa 8.551 milioni di euro) e supera il valore previsto per il 2016, pari a circa 8.534 milioni di euro.

In particolare aumenta il costo di acquisto di beni per un importo pari a 43,94 milioni di euro (il 3,24%), passando da 1.358 milioni di euro nel CE consuntivo del 2015 a 1.402 milioni di euro nel CE IV trimestre 2016.

La spesa per acquisto di servizi si riduce di 15,32 milioni di euro passando da circa 3.813 milioni di euro nel consuntivo 2015 a circa 3.797 milioni di euro nel 2016.

La spesa per il personale diminuisce rispetto al 2015 per un importo pari a 13,14 milioni di euro passando da circa 2.773 a 2.760 milioni di euro, importo inferiore anche a quanto previsto per circa 27,60 milioni di euro.

La voce accantonamenti aumenta nel 2016 di 36,20 milioni di euro passando da 99 milioni di euro nel 2015 a 135 milioni di euro.

Questa voce comprende anche gli accantonamenti per interessi di mora che aumentano di 119 migliaia di euro passando da 5,03 milioni di euro nel 2015 a 5,15 milioni di euro nel 2016, coerentemente con l'aumento dei giorni di ritardo dei pagamenti dei fornitori.

La spesa per interessi passivi si riduce per un importo pari ad euro 804 migliaia di euro passando da 19,82 milioni a 19,01 milioni di euro. All'interno di questa voce però, mentre si riducono le voci "interessi passivi su mutui" (-145 migliaia di euro) e "altri interessi passivi" (-691 migliaia di euro), aumenta, la voce "interessi passivi su anticipazioni di liquidità" (+32 migliaia di euro).

II. La relazione infine analizza i rapporti tra Regione e i suoi Enti. Infatti, la maggior parte dei capitoli di spesa sono impegnati a favore degli Enti del SSR, compresa la GSA.

A tal proposito, si rileva una spesa regionale a favore di detti Enti di circa 8.123 milioni di euro (8.200 milioni di euro secondo la rielaborazione effettuata da questa Sezione).

Si dà atto del rispetto del disposto dell'art. 3, comma 7, del D.L. n. 35/2013 che prevede l'erogazione da parte della Regione al proprio servizio sanitario, entro la fine dell'anno, di almeno il 95% delle somme incassate, nel medesimo anno, dallo Stato, a titolo di finanziamento del SSN, nonché di quelle che la stessa Regione, a valere su risorse proprie, destina al settore sanitario.

Detta circostanza risulta confermata dalla Regione con la memoria depositata in data 27 giugno 2017, nell'ambito della quale peraltro si precisa che il rimanente 5% è stato trasferito entro il 31 marzo dell'anno successivo.

A tal proposito è stata posta dalla Sezione particolare attenzione ai criteri utilizzati dalla Regione per il riparto del finanziamento alle Aziende, al fine di superare le criticità rilevate dal tavolo di monitoraggio sulla dilatazione dei tempi di pagamento.

La Regione ha precisato che il finanziamento regionale, al netto delle poste di compensazione, viene ricondotto alla teorica cassa disponibile a seguito delle comunicazioni ministeriali e suddiviso in due anticipi mensili. Detti anticipi sono relazionati ai tempi di pagamento: indicatori di tempestività dei pagamenti, tempi di pagamenti dichiarati dalle Aziende sanitarie, stock del debito scaduto e ultimo conto economico aziendale disponibile.

All'esito dell'istruttoria è emerso che nel 2016 la Regione ha trasferito, alle proprie Aziende cassa per circa 7.893 milioni di euro, di cui circa 7.305 milioni di euro in conto competenza e 588 milioni in conto residui (in riduzione dunque ai crediti delle Aziende verso Regione).

In particolare le risorse del FSR indistinto, al lordo delle compensazioni, risultano erogate per il 94%; detta percentuale sale al 95% se si sottraggono le voci in compensazione regionale.

Le risorse del FSR vincolato invece risultano erogate per appena l'8%.

Le entrate da pay back non sono state pagate e sul totale delle risorse extra fondo sanitario, pari a circa 98 milioni di euro, sono stati erogati alle Aziende i contributi per la copertura del mutuo per il disavanzo 2000 e quelli per il sostegno domiciliare agli assistiti affetti da SLA per un totale di circa 21 milioni di euro.

Infine con la memoria depositata il 27 giugno 2017 la Regione ha precisato che *“l'esito positivo delle verifiche sugli adempimenti ministeriali relative agli anni 2014 e 2015 permetterà alla Regione di incassare nel corso dell'anno 2017 delle previste quote premiali quantificabili in 352 milioni di euro. L'uscita dal piano di rientro dovrebbe anche consentire un adeguamento dei trasferimenti di cassa a valere sugli anticipi mensili dal Fondo sanitario, quota corrente indistinta (dal 97% al 99%, quantificabile all'incirca in 140 milioni annuali).*

Il trasferimento dallo Stato di somme relative agli anni precedenti, l'adeguamento degli anticipi di cassa mensili e la puntuale applicazione di quanto previsto dalla Legge regionale n. 24/2016 consentirebbero già nel corso dell'anno 2017 un rilevante miglioramento dei tempi di pagamento.

Il raggiunto equilibrio economico del SSR attestato dall'uscita dal Piano di rientro assicurerebbe sul versante finanziario un non peggioramento dello stock del debito delle aziende sanitarie.”

